

TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE FALLIMENTARE
PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

PROCEDIMENTO N. 69/2020

DEL REGISTRO DEGLI AFFARI EX ART. 9 D.M. 202/2014

**DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO DEI COMMERCIALISTI DI PIACENZA, PARMA,
REGGIO EMILIA E MODENA**

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
EX ART. 6 E SEGUENTI
DELLA LEGGE N° 3/2012 E SS.MM.

PROPOSTO DA
ANDREA CORSINI

DEBITORE: ANDREA CORSINI

REFERENTE: DOTT. VITTORIO ZANICHELLI

GESTORE DELLA CRISI: DOTT. LAZZARO ROCCO GATTI

ADVISOR: DOTT. GUIDO MORETTI

Guido Moretti
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Stradello San Girolamo 4 – 43121 Parma

g.moretti@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

- SEZIONE FALLIMENTARE -

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

ex art. 6 e ss. L. 3/2012 e ss.mm.

Nella procedura da sovraindebitamento n. 69/2020, del Registro degli Affari ex art. 9, D.M. 202/2014, dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena richiesta da:

ANDREA CORSINI (C.F.: CRS NDR 76H19 G337K) nato a Parma il 19/06/1976, residente a Varsi (PR), località Castello di Golaso 230, nel seguito anche il "Ricorrente", rappresentato e difeso, ai fini del presente procedimento dal dott. Guido Moretti (c.f. MRT GDU 84M10 G337C), iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma al numero 872/A, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Guido Moretti in Parma, stradello San Girolamo n. 4 - email: moretti@guidomorettiadvisor.it PEC: g.moretti@pec.it presso il quale dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente giudizio;

PREMESSO

- che nell'ottobre del 2020 il Ricorrente come sopra indicato ed individuato depositava, presso la segreteria dell'Organismo di Composizione della Crisi dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, la richiesta di nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;

- che l'OCC, per tramite del suo Referente, ritenendo sussistere le condizioni per la nomina del gestore della crisi, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare, nonché della residenza/sede del sovraindebitato, in data 8 ottobre 2020 nominava quale Gestore della Crisi, nei procedimenti sopra richiamati (all.1), il dott. Lazzaro Rocco Gatti, Dottore Commercialista con studio in Parma, strada Petrarca n. 9, PEC: lazzarorocco.gatti@pec.it;
- che il dott. Lazzaro Rocco Gatti accettava l'incarico di Gestore della Crisi, essendo in possesso dei requisiti di legge con particolare riferimento all'assenza di condizioni di incompatibilità di cui all'art.28 L.F.; che lo stesso è in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 67 L.F. 3° lett. d); che non ha mai ricevuto da parte del Ricorrente alcun incarico professionale né sta attualmente espletando per lo stesso incarichi diversi dal presente, né incarichi derivanti da società o persone ad essi collegate;
- che il sig. Corsini Andrea è attualmente assunto come dipendente a tempo determinato fino al 29/11/2022 con stipendio pari a circa 1.350 euro mensili dall'azienda Barbuti e Bertinelli Trade s.r.l., come da contratto che si allega (all.2);
- che il Ricorrente è titolare del ramo d'azienda commerciale costituito dall'attività di bar gelateria, tabaccheria e commercio al dettaglio sito in via Provinciale 136 nel comune di Varano de' Melegari (PR), frazione Vianino, d'ora in avanti anche "Bar Valceno", attualmente concesso in affitto d'azienda per tre anni a [REDACTED], attuale gestore ed esercente dell'attività, a seguito di contratto stipulato in data 28/1/2020 presso lo studio notarile Canali con canone mensile pari ad euro 650,00 (all. 3). Relativamente ad esso vendono allegate le scritture contabili obbligatorie relativi agli ultimi 3 esercizi chiusi, consistenti nei registri iva (all. 4-5-6);
- che detto contratto di affitto d'azienda, sebbene soggetto a tacito rinnovo di anno in anno, presenta la sua prima scadenza naturale triennale in data 31 gennaio 2023 e che l'attuale concedente ha presentato un'offerta irrevocabile per il suo acquisto a titolo definitivo dell'importo di euro 30.000,00 (all.7), subordinata alla volontà di non correre rischi in tema di solidale responsabilità, ai sensi dell'art. 2560 c.c., riguardo i debiti pregressi contratti dalla precedente gestione e gravanti sull'azienda oggetto di trasferimento e pertanto procederebbe all'acquisto solo nell'ambito di una procedura fallimentare, in ipotesi di avvenuta omologa;
- che negli ultimi 3 anni il sig. Corsini Andrea ha conseguito redditi di diversa natura: nel 2018 e nel 2019 redditi d'impresa derivanti dallo sfruttamento a titolo personale della ditta individuale esercente l'attività di gelateria e tabaccheria sopracitata, rispettivamente per euro 32.654 nel 2018 ed euro 17.597 nel 2019; nell'esercizio 2020 i redditi conseguiti dal Ricorrente

sono stati pari ad euro 9.927, composti da euro 8.254 d'impresa, prevalentemente derivanti dai canoni attivi di affitto di ramo d'azienda, euro 1.600 di lavoro dipendente, ed euro 73 da fabbricati;

- che il Ricorrente è coniugato in regime di separazione dei beni con la [REDACTED] [REDACTED] dipendente della società Luisa Spagnoli s.p.a., operante con il noto marchio di alta moda "Marina Rinaldi", con contratto di lavoro a tempo determinato annuale siglato in data 17 maggio 2021 e scadente il 16 maggio 2022, come da contratto che si allega (all. 8);

- che il Ricorrente è proprietario di un bene immobile nel quale ha la propria residenza principale in località Varsi – frazione Castello di Golaso – come da allegato (all.9), in comproprietà con la sig.ra [REDACTED] madre del sig. Corsini, dei quali risulta pieno proprietario per la quota di 5/8, e detentore della sola nuda proprietà per la quota di 3/8, con usufruttuaria la stessa sig.ra [REDACTED];

- che ai fini del presente accordo di composizione della crisi è stata all'uopo redatta una perizia di valutazione di detti fabbricati da parte del geometra Corrado Ferrari, che viene allegata al presente ricorso (all.10), che attribuisce alle quote dei fabbricati di pertinenza del sig. Andrea Corsini un valore pari ad euro 66.000,00;

- che sul sig. Corsini Andrea grava un debito da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione per contributi previdenziali inps e altri tributi erariali irpef e iva pari a complessivi euro 238.462,68, generatosi negli anni a seguito dell'esercizio in forma individuale dell'azienda denominata "Bar Valceno" sita in Varano de' Melegari (PR), frazione Vianino, via Provinciale 136, oggi concessa in affitto alla [REDACTED];

- che quindi il sig. Corsini Andrea è di fatto quotidianamente aiutato dai propri famigliari per il sostenimento e di tutte quelle spese necessarie alla sopravvivenza, come evidenziato nella dichiarazione allegata relativa alle spese di sostentamento della famiglia (all.11);

- che tale situazione di sovraindebitamento, come meglio si dirà nel seguito, non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e/o sproporzionato rispetto alla capacità patrimoniale dello stesso; infatti, il Ricorrente, non ha mai assunto obbligazioni senza la "ragionevole prospettiva" di poterle adempiere e non ha colposamente determinato lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile;

- che i debiti in capo allo stesso, come meglio oltre analizzato, derivano pressoché interamente dall'esercizio in proprio dell'attività imprenditoriale di bar - tabaccheria che di fatto si è sospesa nel gennaio 2020 a seguito della concessione in affitto della stessa, e pertanto al fine di risolvere

la propria situazione di sovraindebitamento, il sottoscritto si appresta a presentare un accordo di composizione della crisi;

- che il Ricorrente si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale del dott. Guido Moretti a fornire la collaborazione necessaria al nominato Gestore della Crisi per la ricostruzione dell'effettiva situazione economica e patrimoniale.

Che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, L.3/2012, il debitore:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente legge;*
- non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti al deposito del presente accordo di composizione della crisi, a procedimenti previsti dalla novellata L.3/2012;*
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;*
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.*

tutto quanto sopra premesso il ricorrente sig. Andrea Corsini, con l'assistenza del dott. Guido Moretti, propone ricorso per l'accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi, ai sensi della L.3/2012 e ss.mm., fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, e avente il contenuto di cui all'art. 8, sussistendone i presupposti e

DEPOSITA

IL SEGUENTE ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

PREMESSE

L'art. 7, comma 1, della L. 3/2012 e successive modifiche, prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento, possa proporre ai creditori, con l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi ovvero del Gestore della Crisi all'uopo nominato, *un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ..., preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i creditori muniti*

di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Il presupposto oggettivo: nozione di sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è il presupposto oggettivo di accesso alla generale procedura di composizione della crisi.

È lo stesso Legislatore che all'art. 6, comma 2, della L. n.3/2012 dà una definizione di sovraindebitamento, qualificandolo come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.

La “situazione” di cui all'art. 6 presuppone la necessità di una condizione obiettiva, uno status che riguarda il complesso dei rapporti giuridici che sia caratterizzato da un “perdurante squilibrio” tra debiti e l'attivo, in un'ottica liquidatoria.

Il presupposto soggettivo di ammissibilità

L'ambito di applicazione della normativa, da un punto di vista soggettivo, è definito con riferimento alle situazioni di sovraindebitamento «non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali» (art. 6, c. 1, L.3/2012), ma è evidente che sono, non già le situazioni, bensì i soggetti, ossia il debitore, ad essere o non essere assoggettato o assoggettabile alle procedure concorsuali.

L'istante, all'uopo, è qualificabile come debitore non soggetto e non assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali.

BREVE STORIA, LE CAUSE DELLA CRISI

L'esposizione debitoria del Ricorrente si compone di debiti nei confronti dell'agente della riscossione, per contributi previdenziali e tributi dichiarati ma non versati, e nei confronti di un

fornitore, per una fornitura eseguita nei confronti dell'azienda precedentemente condotta dal Ricorrente.

Il Ricorrente con l'ausilio dell'*advisor* dott. Gudo Moretti ha provveduto a ricostruire l'ammontare debitorio nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione richiedendo specifico estratto debitorio rilasciato dall'ente in data 12/1/2022 ed aggiornato ad oggi per mezzo del servizio "Equipro". Si è provveduto inoltre a conteggiare i debiti erariali e previdenziali esistenti per le annualità non ancora a ruolo, dal 2017 al 2020, sulla base delle dichiarazioni Unico, Irap e Iva del Ricorrente, maggiorando gli importi di sanzioni ed interessi: al fine di coprire eventuali differenze sui conteggi previsionali è stato inoltre stanziato un fondo rischi privilegiato dell'importo di euro 5.000,00.

È stata richiesta la centrale dei rischi al fine di verificare le esposizioni nei confronti degli istituti bancari.

Le cause dell'indebitamento del Ricorrente sono legate all'omonima ditta individuale esercente attività di bar - gelateria e tabaccheria sita in Varano de' Melegari – frazione Vianino – che il Ricorrente avviò nel 2010.

I primi anni furono caratterizzati da una buona gestione che permise di garantire il pagamento di pressoché tutti i debiti aziendali, ivi compresi quelli fiscali e contributivi; successivamente, anche per via della crisi economica generale e del calo delle entrate, si iniziarono a generare i primi ritardi nei pagamenti, sia nei confronti dei fornitori, che fiscali e contributivi, questi ultimi lievitati nel corso degli anni, anche a seguito delle pesanti sanzioni ed interessi di mora imposte dall'Agente della Riscossione, e divenuti non più sostenibili.

L'iscrizione a ruolo delle posizioni passive maturate verso l'erario e verso l'INPS determinò appunto l'insorgere di sanzioni, interessi e aggi di riscossione che fecero lievitare sensibilmente la posizione complessiva verso l'erario, rispetto al debito inizialmente non onorato, fino all'importo attualmente iscritto.

La descritta situazione di difficoltà è nel tempo sfociata in crisi ed ha portato il Ricorrente, nel gennaio del 2020, a concedere l'azienda in affitto ad un soggetto terzo.

La tabella seguente mostra l'evoluzione occorsa negli ultimi anni dei risultati dell'azienda condotta dal sig. Corsini, come da dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Volume d'affari iva	190.765	180.107	174.298	170.410	165.168	168.582	29.165*
Ricavi	206.670	199.467	193.217	183.450	187.422	178.129	34.738*

Reddito d'impresa	23.168	49.594	51.443	32.393	32.591	17.524	8.254*
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

* azienda concessa in affitto dal mese di febbraio

Dalla tabella si evince chiaramente il progressivo calo dei ricavi aziendali, passati dagli oltre 200 mila euro del 2014 fino ai 178 mila del 2019 con calo del risultato economico e conseguentemente anche del valore dell'azienda.

Come accennato quindi, nel gennaio del 2020, appena prima della diffusione in Italia della pandemia da Covid-19 che ha profondamente mutato lo scenario economico in particolare per le attività di ristorazione rivolte al pubblico, il sig. Corsini, ormai schiacciato dal debito erariale e contributivo accumulatosi negli anni e quindi impossibilitato ad una gestione regolare in proprio, ha concesso l'azienda in affitto per tre anni ad un soggetto terzo al fine di mantenerne una benché minima valorizzazione economica ed evitarne la dissoluzione.

L'imperversare della pandemia da Covid-19, che per lunghi mesi nel 2020 e nel 2021 ha costretto il locale alla chiusura ha tuttavia notevolmente ridimensionato le aspettative di valorizzazione dell'azienda, situata oltretutto in una località montana del comune di Parma, non facilmente raggiungibile se non dai soggetti residenti nelle immediate vicinanze.

Nonostante predetta situazione [REDACTED] attuale conduttore del ramo d'azienda, ha manifestato la volontà al sig. Corsini di acquisire il ramo d'azienda anticipatamente rispetto alle scadenze contrattualmente previste dall'affitto.

A fronte di tale richiesta, a seguito di specifica negoziazione che ha tenuto in considerazione la situazione debitoria del sovraindebitato sig. Corsini oltre al mutato scenario economico in cui ora l'azienda opera per via della pandemia rispetto al momento in cui è stata concessa in affitto (gennaio 2020), il conduttore ha presentato un'offerta irrevocabile per la compravendita del ramo d'azienda che prevede il trasferimento del suddetto in favore della [REDACTED] al corrispettivo fissato in euro 30.000, e che contempla, quale condizione sospensiva, l'omologa di un accordo di composizione della crisi da parte del sig. Corsini, che si va ora a depositare.

Tale fattispecie è posta dalla sig.ra Bernini quale condizione sospensiva per l'esecuzione della compravendita, al fine di non rischiare di incorrere nella responsabilità solidale prevista dall'art. 2560 del codice civile per i debiti pregressi delle aziende oggetto di cessione, esclusa in caso di acquisto nell'ambito di procedure concorsuali, tra cui anche la legge 3/2012.

Tale previsione permetterebbe al sig. Corsini di incassare la somma già pattuita tra le parti di euro 30.000, difficilmente conseguibile in caso di liquidazione della stessa a seguito della cessazione del contratto di affitto d'azienda e ritorno della medesima in capo al titolare Ricorrente, e conseguentemente di metterla a disposizione dei creditori.

Per completezza si segnala che il Ricorrente è stato socio amministratore fino al gennaio 2019 della società Papaya di Michele Faccini & c. s.n.c. esercente l'attività di bar e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel comune di Varsi (PR), vicolo san Pietro.

La società costituita nel 2012, con capitale di euro 1.500 era partecipata anche dal sig. Corsini per un terzo al 33,33% congiuntamente con gli altri soci Michele Faccini e Gianluca Raboni, e risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 8/1/2019 senza aver prodotto alcun riparto attivo per il sig. Corsini.

La tabella seguente fornisce esemplificazione della quota di reddito dichiarata dal Ricorrente negli ultimi esercizi di vita di suddetta società a riprova dell'esiguità dei volumi generati:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quota di reddito 33,33%	- 853	- 1.255	306	182	- 7	-	-

Il sig. Andrea Corsini è coniugato con la sig.ra [REDACTED] risiede nella citata abitazione sita in Varsi, località Castello di Golaso, come da autocertificazioni di stato di famiglia che si riallega al presente ricorso (all.12); lo stesso svolge l'attività di dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro scadente in data 29/11/2022, attualmente alle dipendenze della società Barbuti e Bertinelli Trade s.r.l., facente capo al noto marchio "Marco Polo Expert" esercente attività di commercio al dettaglio di elettrodomestici, tv, computer, tablet ed articoli multimediali in genere.

La moglie [REDACTED] risulta assunta presso il negozio di abbigliamento Marina Rinaldi – Luisa Spagnoli s.p.a. – con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 16 maggio 2022 con uno stipendio netto mensile pari a circa euro 1.650.

Stante la significativa distanza tra l'abitazione principale e la sede di lavoro pari a circa 60 km. di strada di montagna, percorribile mediamente in circa un'ora al giorno per due volte, la sig.ra Paganuzzi risulta titolare di un contratto di locazione di un immobile nella città di Parma, sito in via Zarotto 84, con un canone annuo pari ad euro 4.500. Considerando le spese per le utenze ed il mantenimento del fabbricato, la sig.ra Paganuzzi incorre in una spesa mensile di circa euro 600,00.

Tale previsione permette quotidianamente alla moglie del Ricorrente di limitare i costi ed evitare i rischi stradali del quotidiano trasferimento da Varsi a Parma, al fine di preservare l'attuale posto di lavoro.

Come accennato nelle premesse, il Ricorrente è titolare di un fabbricato abitativo, in parte detenuto in piena proprietà, ed in parte in nuda proprietà, sito nel comune montano di Varsi, in località Castello di Golaso, costituente la propria residenza principale.

Nello specifico il sig. Corsini detiene suddetti fabbricati in comproprietà con la sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] madre dello stesso: di questi egli risulta pieno proprietario per la quota di 5/8, e detentore della sola nuda proprietà per la quota di 3/8, con usufruttuaria la sig.ra [REDACTED]

Stante il fatto che detto fabbricato costituisce la residenza principale del Ricorrente oltre che della madre, ai fini del presente accordo viene proposto che questo permanga in capo al sig. Corsini e che non venga messo a disposizione dei creditori.

Occorre considerare che stante la collocazione di detto immobile in una località montana con pochi e impervi collegamenti stradali rispetto alle principali frazioni del territorio, oltre che dal capoluogo di provincia Parma, unitamente al fatto che la proprietà degli stessi è divisa per quote in comproprietà tra Corsini e la madre, delle quali quote detiene altresì l'usufrutto, è presumibile ipotizzare che dalla vendita degli stessi difficilmente si ricaverebbe una somma prossima al valore di perizia e che da contro potrebbero verificarsi molteplici tentativi di vendita che andrebbero deserti.

La valutazione dei fabbricati allegata al presente ricorso, per la sola quota di pertinenza del Ricorrente, ammonta ad euro 66.000, in ipotesi di liquidazione con modalità competitive dovrebbe essere ridotta a seguito della messa all'asta. Il fabbricato, che potrebbe ipoteticamente risultare appetibile esclusivamente per un soggetto residente in zona, risulta tuttavia di difficile vendita stante il diritto di usufrutto che grava su di esso.

Come accennato, le uniche fonti di entrata del sig. Andrea Corsini sono oggi rappresentate dal reddito di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato dell'importo netto pari a circa 1.350 euro con la società Barbuti e Bertinelli Trade s.r.l. e dal canone di affitto di ramo d'azienda percepito dalla s [REDACTED] pari ad euro 650,00, in vigore fino al prossimo mese di gennaio 2023.

Da contro il Ricorrente risulta gravato da un ammontare debitorio dell'importo di oltre 240 mila euro, accumulatosi negli anni, che non è più in grado di pagare con suddette entrate: risulta pertanto di tutta evidenza come il Ricorrente sia costantemente aiutato dai famigliari per il mantenimento, stante la netta sproporzione tra le fonti di entrata disponibili e l'ammontare debitorio. Il sig. Andrea Corsini negli ultimi anni risulta titolare di redditi d'impresa e di lavoro dipendente, come analiticamente indicato nelle dichiarazioni dei redditi degli ultimi quattro anni, allegate al presente accordo (all.13, 14, 15 e 16), e qui di seguito sintetizzate:

	2020	2019	2018	2017
Redditi di lavoro dipendente	1.600	0	0	0
Redditi d'impresa	8.254	17.524	32.584	32.393
Altri redditi	73	73	70	242
Totale	9.927	17.597	32.654	32.635

IL GESTORE DELLA CRISI

L'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena ha nominato il dott. Lazzaro Rocco Gatti quale Gestore della Crisi del procedimento n. 69/2020. Allo stesso è stato demandato di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione particolareggiata contenente:

- ✓ la narrazione di fatti e notizie emerse dall'esame della documentazione che è stata consegnata al gestore della crisi, o da lui acquisita successivamente nell'ambito della sua attività di indagine, finalizzata ad esprimere valutazioni e l'attestazione finale circa i presupposti di ammissibilità del debitore alla procedura di accordo da sovraindebitamento, l'accertamento circa l'inesistenza di cause ostative, la disamina delle cause dell'indebitamento, le cause dell'incapacità del debitore ad adempiere alle sue obbligazioni, la solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni, l'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori, l'assenza di atti in frode ai creditori;
- ✓ il giudizio su completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ✓ la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- ✓ il giudizio sulla fattibilità dell'accordo da sovraindebitamento;
- ✓ con riferimento ai creditori assistiti da privilegio, pegno e ipoteca l'attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la causa di prelazione.

L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

L'attivo della procedura così come proposto è rappresentato dal corrispettivo concordato per la cessione dell'azienda denominata "Bar Valceno", di proprietà del Ricorrente e offerto dalla sig.ra Marina Bernini, che si è dimostrata disposta ad acquistarlo per la somma pari ad euro

30.000,00, subordinatamente all'omologa di un accordo di ristrutturazione del debito da parte del sig. Andrea Corsini. Tale fattispecie rappresenta una condizione sospensiva, in mancanza della quale, la cessione d'azienda non avrebbe luogo e pertanto l'azienda presumibilmente rientrerebbe nella disponibilità del Ricorrente alla scadenza del gennaio 2023.

Quale ulteriore attivo disponibile vi sono da considerare i canoni attivi di affitto dell'azienda "Bar Valceno", pari ad euro 650,00 mensili, attualmente percepiti dal Ricorrente ma che verranno acquisiti dalla presente procedura. In ossequio al disposto del comma 3-bis dell'articolo 9 della Legge 3/2012 che prevede che l'omologazione dell'accordo debba intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta, i canoni attivi vengono considerati per 6 mensilità.

Stante altresì l'esiguità delle risorse disponibili da parte del Ricorrente, costituite dal solo reddito di lavoro dipendente indispensabile per la sopravvivenza, i famigliari del Ricorrente, nel concreto la madre sig.ra [REDACTED] si sono resi disponibili a versare, subordinatamente all'omologa dell'accordo di ristrutturazione che ci si appresta a depositare, e al fine del buon esito dello stesso, rispettivamente le somma di euro 15.000,00 ed euro 45.000,00, pari quindi a complessivi 60.000,00 €, per il soddisfacimento parziale di tutti i creditori personali.

L'accordo di ristrutturazione, così come predisposto e strutturato, prevede l'afflusso di risorse, funzionali al piano, mediante l'apporto di finanza esterna tutta destinata al soddisfacimento dei creditori. In particolare, come chiarito e precisato anche dalla recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 29 dicembre 2020, *"Risulta di particolare pregio per i creditori in sede di verifica della convenienza della proposta ... la presenza di finanza esterna, ossia di risorse/utilità economiche messe al servizio del solo fabbisogno concordatario e/o convenzionale, che non fanno parte del patrimonio dell'imprenditore al momento del deposito della domanda di concordato, ovvero di omologa dell'accordo di ristrutturazione. Si tratta di disponibilità finanziarie che, essendo estranee al patrimonio dell'impresa in stato di crisi, possono essere liberamente utilizzate per il soddisfacimento delle pretese creditorie, non essendo assoggettate alla regola della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740, c.c.), né al rigido rispetto delle cause di prelazione (art. 2741, c.c.). Le risorse derivanti dalla finanza esterna sono indissolubilmente legate alla risoluzione concordata della crisi, venendo a difettare in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, e, secondo numerosi arresti giurisprudenziali, la loro presenza involge una presunzione relativa di convenienza della proposta ..."*

Pertanto le relative risorse esterne, pur tenendo conto di quanto ricavabile in caso di procedura di liquidazione del patrimonio, al fine di dare concreta dimostrazione all'amministrazione

finanziaria della convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, verranno destinate al pagamento di tutti i creditori del Ricorrente in modo equo tra loro, così come previsto e dettagliato nel seguito del presente accordo di ristrutturazione, secondo i rispettivi gradi di privilegio.

All'uopo occorre segnalare che in caso di procedura di liquidazione del patrimonio, così come evidenziato e meglio dettagliato nel paragrafo relativo alla convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria, le somme eccedenti il mantenimento della famiglia che mensilmente teoricamente sarebbero destinabili al fabbisogno dei creditori concorsuali ammonterebbero ad euro 425,00: esse sarebbero disponibili solo fino alla rispettiva durata dei contratti di lavoro del Ricorrente e della coniuge, entrambi a tempo determinato, quindi per il solo periodo da maggio a novembre.

Quale ulteriore attivo della procedura vi è infine un furgone Fiat Ducato immatricolato nel 2011 e targato EF586RT con kilometraggio attuale pari a 127.565 km. Il valore commerciale dello stesso, in ipotesi di vendita con modalità competitive, è stimato in euro 1.500.

IL PASSIVO DELLA PROCEDURA

In analogia a quanto sopra riportato, si indicano nel seguito i debiti contratti dal Ricorrente a titolo personale. L'esposizione debitoria deriva di fatto, per la quasi totalità, da cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per tributi non versati relativi al periodo in cui ha iniziato a manifestarsi lo stato di crisi dell'azienda individuale di cui era titolare il sig. Andrea Corsini, fino alla concessione dello stesso in affitto, concretizzatosi nel gennaio del 2020.

Trai debiti figura un solo fornitore, la società Partesa BU Nord Est s.r.l., azienda distributrice di bevande, per l'importo di euro 4.199,51.

L'esposizione debitoria è stata ricostruita dal sottoscritto tramite il riscontro con la documentazione fornita dalle parti, con l'attività di circolarizzazione eseguita, con le verifiche effettuate anche mediante l'interrogazione della centrale rischi della Banca d'Italia e dell'anagrafe tributaria, e con ogni altra informazione utile allo svolgimento dell'incarico.

Inoltre il sottoscritto Advisor si è confrontato con il Gestore della Crisi al fine di condividere i riscontri ricevuti e per individuare i valori corretti da inserire a Piano.

ANDREA CORSINI - SITUAZIONE DEBITORIA					
N. DEBITI		PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO	TOTALE DEBITO	%
DEBITI VERSO FORNITORI	NOTE	3.328,00	4.199,51	7.527,51	2,67%
1 Partesa BU Nord Est s.r.l.		-	4.199,51	4.199,51	1,49%
2 Avvocato Fabio Violi		3.328,00	-	3.328,00	1,18%

DEBITI VERSO L'ERARIO NON ISCRITTI A RUOLO	NOTE	29.354,43	837,00	30.191,43	10,72%
1 Irap 2017 da Unico 2018	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	1.533,49	-	1.533,49	0,54%
2 Irpef e addizionali 2017 da Unico 2018	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	11.061,61	-	11.061,61	3,93%
3 Irap 2018 da Unico 2019	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	1.795,50	-	1.795,50	0,64%
4 Irpef e addizionali 2018 da Unico 2019	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	9.158,38	-	9.158,38	3,25%
5 Irap 2019 da Unico 2020	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	1.155,77	-	1.155,77	0,41%
6 Irpef e addizionali 2019 da Unico 2020	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	4.483,43	-	4.483,43	1,59%
7 Irpef e addizionali 2020 da Unico 2021	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	166,25	-	166,25	0,06%
8 Tassa automobilistica 2019	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	-	279,00	279,00	0,10%
9 Tassa automobilistica 2020	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	-	279,00	279,00	0,10%
10 Tassa automobilistica 2021	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	-	279,00	279,00	0,10%

DEBITI VERSO L'ERARIO ISCRITTI A RUOLO	DATA NOTIFICA	208.395,38	27.067,45	235.462,83	83,64%
1 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820130001470033000	21/12/2013	1.382,23	251,66	1.633,89	0,58%
2 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820140003433537000	16/07/2014	130,84	52,34	183,18	0,07%
3 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820140005187803000	20/06/2014	-	181,36	181,36	0,06%
4 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820140000771809000	23/09/2014	1.627,93	291,06	1.918,99	0,68%
5 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820140001261974000	21/11/2014	2.154,89	385,96	2.540,85	0,90%
6 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820140001959272000	07/01/2015	2.850,30	730,75	3.581,05	1,27%
7 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820150000159002000	27/05/2015	2.967,76	705,60	3.673,36	1,30%
8 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820150000393825000	21/09/2015	62,71	12,45	75,16	0,03%
9 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820150000501175000	21/09/2015	2.885,99	614,96	3.500,95	1,24%
10 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160000094685000	30/03/2016	947,49	154,18	1.101,67	0,39%
11 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 3782016000022360000	27/04/2016	2.942,02	482,03	3.424,05	1,22%
12 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160001199971000	20/09/2016	1.229,77	336,89	1.566,66	0,56%
13 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160001395473000	20/09/2016	4.647,00	139,29	4.786,29	1,70%
14 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820150006406785000	26/12/2016	-	530,45	530,45	0,19%
15 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820150011049210000	26/12/2016	18.134,74	3.186,78	21.321,52	7,57%
16 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820160007760528000	13/11/2016	-	515,35	515,35	0,18%
17 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820160009663283000	05/12/2016	2.081,39	271,27	2.352,66	0,84%
18 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160002309507000	18/01/2017	1.906,28	491,19	2.397,47	0,85%
19 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170002966660000	05/04/2017	8.277,94	1.087,53	9.365,47	3,33%
20 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170006507132000	13/06/2017	-	522,84	522,84	0,19%
21 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170000041292000	21/03/2017	1.863,80	459,87	2.323,67	0,83%
22 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170000768316000	09/10/2017	7.657,65	1.607,72	9.265,37	3,29%
23 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170001189038000	13/10/2017	1.114,37	236,23	1.350,60	0,48%
24 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170001385045000	18/10/2017	7.726,00	916,07	8.642,07	3,07%
25 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170010863168000	14/11/2017	3.153,86	366,00	3.519,86	1,25%
26 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820180002742635000	08/02/2018	6.764,16	770,69	7.534,85	2,68%
27 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820180002742736000	08/01/2018	-	474,72	474,72	0,17%
28 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000068872000	14/02/2018	1.182,88	206,00	1.388,88	0,49%
29 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000173503000	06/05/2018	444,44	72,18	516,62	0,18%
30 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000502033000	19/06/2018	44,20	11,55	55,75	0,02%
31 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000554904000	19/06/2018	5.535,90	849,14	6.385,04	2,27%
32 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180001289806000	13/07/2018	3.225,88	312,16	3.538,04	1,26%
33 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180001442242000	30/10/2018	723,69	97,48	821,17	0,29%
34 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 3782018000169678000	05/12/2018	1.841,26	235,30	2.076,56	0,74%
35 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190003099755000	24/01/2019	20.278,09	1.722,41	22.000,50	7,81%
36 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190000028423000	18/01/2019	8.193,72	948,90	9.142,62	3,25%
37 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190000347552000	14/06/2019	3.759,77	397,89	4.157,66	1,48%
38 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190001241059000	13/08/2019	2.327,94	283,54	2.611,48	0,93%
39 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190001835350000	03/12/2019	1.990,07	213,54	2.203,61	0,78%
40 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190002327139000	21/12/2019	9.547,99	983,93	10.531,92	3,74%
41 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190005347224000	06/05/2019	1.964,37	130,60	2.094,97	0,74%
42 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190009149207000	25/11/2019	18.234,40	1.577,61	19.812,01	7,04%
43 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190012613958000	25/01/2020	23.168,40	1.579,50	24.747,90	8,79%
44 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820200000042857000	29/01/2020	2.880,62	219,47	3.100,09	1,10%
45 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820200000194081000	29/12/2020	3.057,51	197,92	3.255,43	1,16%
46 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200000361591000	25/02/2020	1.113,92	79,44	1.193,36	0,42%
47 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200001978074000	16/09/2021	1.297,80	44,75	1.342,55	0,48%
48 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200002883515000	07/12/2021	-	295,00	295,00	0,10%
49 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200006980464000	25/11/2020	163,47	297,78	461,25	0,16%
50 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820210000158581000	16/10/2021	2.286,51	151,54	2.438,05	0,87%
51 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820210002462869000	06/05/2021	12.623,43	384,58	13.008,01	4,62%

DEBITI VERSO ALTRI ENTI ISCRITTI A RUOLO	NOTE	-	2.999,85	2.999,85	1,07%
1 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820150002276070000	comune di Siena - 16/2/2015	-	135,38	135,38	0,05%
2 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820160008879053000	prefettura di Modena - 16/10/2016	-	800,50	800,50	0,28%
3 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170000623060000	Camera di Commercio Parma - 20/3/2017	-	156,53	156,53	0,06%
4 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170001613918001	Camera di Commercio Parma - 20/3/2017	-	5,88	5,88	0,00%
5 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170009670748000	Camera di Commercio Parma - 10/10/2017	-	94,92	94,92	0,03%
6 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820180007005368000	Camera di Commercio Parma - 16/10/2018	-	76,06	76,06	0,03%
7 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190009149308000	prefettura di Parma - 25/11/2019	-	662,39	662,39	0,24%
8 Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200000361692000	prefettura di Roma - 31/12/2019	-	1.068,19	1.068,19	0,38%

DEBITI VERSO ALTRI	NOTE	5.351,30	-	5.351,30	1,85%
1 IMU Comune di Varsi anni dal 2017 al 2021	Importo compreso di sanzioni e interessi	5.140,80	-	5.140,80	1,78%
2 IMU Comune di Varsi 3 mesi 2022		210,50		210,50	0,07%

TOTALE DEBITI CORSINI ANDREA		246.429,11	35.103,81	281.532,92	97,57%
------------------------------	--	------------	-----------	------------	--------

RIEPILOGO DEBITI CORSINI ANDREA					
DEBITI VERSO FORNITORI		3.328,00	4.199,51	7.527,51	2,61%
DEBITI VERSO L'ERARIO NON ISCRITTI A RUOLO		29.354,43	837,00	30.191,43	10,46%
DEBITI VERSO L'ERARIO ISCRITTI A RUOLO		208.395,38	27.067,45	235.462,83	81,61%
DEBITI VERSO ALTRI ENTI ISCRITTI A RUOLO		-	2.999,85	2.999,85	1,04%
DEBITI VERSO ALTRI		5.351,30	-	5.351,30	1,85%
TOTALE DEBITI		246.429,11	35.103,81	281.532,92	97,57%
FONDO PER PASSIVITÀ POTENZIALI PREDEDUCIBILI		2.000,00	-	2.000,00	0,69%
FONDO PER PASSIVITÀ POTENZIALI PRIVILEGIATE		5.000,00	-	5.000,00	1,73%
TOTALE PASSIVITÀ		253.429,11	35.103,81	288.532,92	97,57%

Quanto all'esposizione debitoria nei confronti del creditore Agenzia Entrate Riscossione nonché degli altri enti i cui tributi sono sempre gestiti ed amministrati dal concessionario alla riscossione, viene qui di seguito illustrato il relativo dettaglio, ottenuto a seguito dei riscontri richiesti direttamente all'ente riscossore:

TRIBUTO	ANNO	GRADO	NUMERO CARTELLA	IMPORTO
Contributi Inps	2013	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820130001470033000	1.382,23
Inail	2013	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820140003433537000	130,84
Tassa automobilistica	2011	chiro	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820150006406785000	459,49
Contributi Inps	2014	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820140000771809000	1.627,93
Contributi Inps	2014	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820140001261974000	2.154,89
Contributi Inps	2014	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820140001959272000	2.850,30
Contributi Inps	2014	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820150000159002000	2.967,76
Contributi Inps	2015	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820150000393825000	62,71
Contributi Inps	2015	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820150000501175000	2.885,99
Contributi Inps	2015	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160000094685000	947,49
Contributi Inps	2015	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160000222360000	2.942,02
Contributi Inps	2016	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160001199971000	1.229,77
Contributi Inps	2016	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160001395473000	4.647,00
Tassa automobilistica	2012	chiro	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820150006406785000	456,16
Irpef	2012	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820150011049210000	18.092,41
Iva	2012	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820150011049210000	42,33
Tassa automobilistica	2013	chiro	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820160007760528000	449,44
Irpef	2013	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820160009663283000	2.081,39
Contributi Inps	2016	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160002309507000	1.906,28
Irpef	2013	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170002966660000	7.486,25
Iva	2013	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170002966660000	791,69
Tassa automobilistica	2014	chiro	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170006507132000	456,16
Contributi Inps	2016	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170000041292000	1.863,80
Contributi Inps	2017	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170000768316000	7.657,65
Contributi Inps	2017	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170001189038000	1.114,37
Contributi Inps	2017	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170001385045000	7.726,00
Irpef	2014	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170010863168000	3.153,86
Iva	2014	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820180002742635000	191,89

Irpef	2014	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820180002742635000	6.572,27
Tassa automobilistica	2015	chiro	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820180002742736000	428,87
Contributi Inps	2017	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000068872000	1.182,88
Contributi Inps	2017	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000173503000	444,44
Contributi Inps	2018	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000502033000	44,20
Contributi Inps	2018	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000554904000	5.535,90
Contributi Inps	2018	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180001289806000	3.225,88
Contributi Inps	2018	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180001442242000	723,69
Contributi Inps	2018	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180001696978000	1.841,26
Irpef	2015	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190003099755000	20.278,09
Contributi Inps	2018	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190000028423000	8.193,72
Contributi Inps	2019	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190000347552000	3.759,77
Contributi Inps	2019	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190001241059000	2.327,94
Contributi Inps	2019	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190001835350000	1.990,07
Contributi Inps	2019	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190002327139000	9.547,99
Irpef	2015	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190005347224000	1.964,37
Iva	2015	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190009149207000	4.920,82
Irpef	2015	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190009149207000	13.313,58
Irpef	2016	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190012613958000	23.168,40
Contributi Inps	2019	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820200000042857000	2.880,62
Contributi Inps	2020	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820200000194081000	3.057,51
Irap	2015	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200000361591000	1.113,92
Irpef	2016	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200001978074000	1.297,80
Tassa automobilistica	2017	chiro	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200002883515000	280,70
Inail	2019/2020	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200006980464000	147,11
Inail sanzioni	2019/2020	8	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200006980464000	16,36
Tassa automobilistica	2018	chiro	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200006980464000	278,63
Contributi Inps	2021	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820210000158581000	2.286,51
Irpef	2016	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820210002462869000	10.102,91
Irap	2016	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820210002462869000	2.520,52
Aggi, diritti di notifica e di riscossione				24.258,00
TOTALE				235.462,83

L'esposizione debitoria è quindi formata, quasi esclusivamente, nel corso degli anni da un debito che si è venuto ad originare non per un ricorso al credito colposo e/o sproporzionato ma a seguito della crisi dell'attività imprenditoriale inizialmente condotta con successo dal Ricorrente. Si ricapitola nel seguito, analiticamente dettagliata, l'esposizione debitoria complessiva, con l'indicazione delle somme dovute per ciascun creditore, nonché l'eventuale titolo di prelazione del credito vantato.

TRIBUTO	GRADO	PRIVILEGIO	IMPORTO
Fornitori con privilegio grado 1/2	1/2	Generale 2751 bis c.c.	3.328,00
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	1/6	Generale 2753 c.c.	91.008,57
Agenzia Entrate Riscossione - INAIL	1/6	Generale 2753 c.c.	294,31
Agenzia Entrate Riscossione - INPS sanzioni	8	Generale 2754 c.c.	-
Agenzia Entrate Riscossione - Irpef e Irap	18	Generale 2752 c.c. 1° comma	140.500,20
Agenzia Entrate Riscossione - Iva	19	Articolo 2752 2° comma	5.946,73
Comune di Varsi per IMU	20	Articolo 2752 3° comma	5.351,30
Regione Emilia Romagna per tassa autoveicoli	Chirografario		3.646,45
Fornitori	Chirografario	-	4.199,51
Agenzia Entrate Riscossione (per aggi e interessi)	Chirografario	-	24.661,96
Camera di Commercio di Parma	Chirografario	-	193,00
Prefettura di Parma	Chirografario	-	532,76
Prefettura di Modena	Chirografario	-	694,03
Prefettura di Roma	Chirografario	-	1.068,19
comune di Siena	Chirografario	-	107,91
TOTALE			281.532,92

LE SPESE IN PREDEDUZIONE E DI GIUSTIZIA

Riguardo alle spese in prededuzione e di giustizia si precisa che il sottoscritto advisor ha richiesto al Gestore della Crisi nominato, dott. Lazzaro Rocco Gatti, il preventivo per il suo incarico. Lo stesso ha comunicato il suo preventivo di spesa. Ai fini della predisposizione del presente accordo viene individuato il compenso per il Gestore della Crisi nell'importo di imponibili euro 8.500,00 oltre accessori di legge, fatta salva la diversa quantificazione/liquidazione disposta dall'OCC o dal Giudice Delegato alla Procedura.

Per quanto riguarda il sottoscritto *advisor*, il compenso pattuito e non ancora corrisposto per l'assistenza, la consulenza, la ricostruzione della situazione patrimoniale, la redazione del ricorso e della relativa documentazione al fine dell'accesso ad una delle procedure previste dalla L.3/2012 ammonta a complessivi euro 9.500,00 oltre accessori di legge, come da mandato professionale che si allega agli atti (all.17).

Per quanto concerne la fase di trattative, verifica delle rispettive posizioni, e negoziazione tra il sig. Corsini e la [REDACTED] riguardanti il ramo d'azienda esercente attività di bar/tabaccheria di proprietà del Ricorrente, culminate con la presentazione da parte dell'attuale affittuaria di un'offerta irrevocabile per l'acquisto dello stesso, si è reso necessario l'intervento di un legale: a tal proposito è intervenuto l'avvocato Fabio Violi, che ha quantificato le attività eseguite, necessarie e funzionali alla predisposizione dell'accordo, nell'importo di euro 3.328,00 comprensivo di CP ed IVA di legge. Ai fini del buon esito del presente piano di ristrutturazione, la madre del Ricorrente si è resa tuttavia disponibile ad intervenire personalmente per saldare le spettanze del legale, subordinatamente al decreto di omologazione del presente accordo. Nella denegata ipotesi di mancata omologa e di conseguente apertura di procedura di liquidazione del patrimonio, suddetto costo dovrà essere aggiunto tra le passività del Ricorrente.

FONDO RISCHI ED ONERI

Nel presente capitolo si intende affrontare l'aspetto relativo ad eventuali accantonamenti per rischi connessi alle ipotesi che sottendono alla formazione e fattibilità del Piano e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti che si intende sottoporre al vaglio dei creditori. In particolare, anche al fine di prevedere il soddisfacimento di quegli oneri in prededuzione che potrebbero maturare nel corso di adempimento dell'accordo e/o dalle sopravvenienze passive relative ad eventuali errori nelle certificazioni debitorie rilasciate dai rispettivi creditori, appare opportuno stanziare un fondo rischi di natura prededucibile pari ad euro 2.000,00 che pare

ragionevolmente poter rappresentare un valido elemento di sicurezza in ordine alla fattibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, adottando un criterio di ulteriore sicura prudenza che dovrebbe prevenire ogni ipotesi di aggravamento del presente Piano. Come accennato è stato inoltre stanziato un fondo rischi di natura privilegiata dell'importo di euro 5.000,00, finalizzato a coprire eventuali differenze sfavorevoli sui conteggi relativi alle imposte e ai contributi previdenziali a debito del Ricorrente ma non ancora iscritte a ruolo.

GLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Quanto agli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, si segnala che il Ricorrente negli ultimi 5 anni ha posto in essere atti dispositivi relativamente all'affitto del ramo d'azienda denominato "Bar Valceno" come da dichiarazione allegata (all.18).

ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Il Ricorrente non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri come dichiarato dagli stessi nella dichiarazione relativa agli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (all.19).

INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

LA PROPOSTA IN SINTESI

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, e vista l'incapienza del patrimonio del debitore al fine di poter soddisfare integralmente i propri creditori, il Ricorrente sottopone al vaglio dell'Onorevole Tribunale, e alla votazione di tutti i soggetti aventi diritto, il seguente accordo di ristrutturazione del debito, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 3/2012 e ss.mm., che prevede la sua esdebitazione, mediante:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative alla predisposizione dell'accordo di composizione della crisi;
- il pagamento integrale dei fornitori professionisti in privilegio con grado 1/2;

- il pagamento parziale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente ai contributi non versati;
- nessun ulteriore pagamento per gli altri creditori privilegiati incapienti e declassati a chirografo.

Al fine della sua concreta esecuzione, il Ricorrente si impegna a fornire tutta la propria collaborazione proponendo ai creditori le seguenti modalità di attuazione del piano proposto:

- il sig. Andrea Corsini, si impegna a cedere, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, il ramo d'azienda denominato "Bar Valceno" esercente l'attività di bar/gelateria/tabaccheria all'attuale conduttrice dello stesso [REDACTED] per la somma di euro 30.000,00 e di mettere a disposizione dei creditori le somme derivanti secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- versamento, al Gestore della Crisi, della somma di euro 30.000,00 entro 10 giorni dall'avvenuta stipula del contratto notarile di cessione di ramo d'azienda;
- la madre del Ricorrente, sig.ra Maria Marzolini, si impegna, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, al:
 - versamento della somma di euro 15.000,00 entro 30 giorni dall'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
 - accollo delle spettanze dovute dal Ricorrente in favore dell'avv. Fabio Violi, pari ad euro 3.328,00, per le attività necessarie alla vendita del ramo d'azienda "Bar Valceno", funzionali al presente accordo;
- la sorella del Ricorrente, sig.ra Antonia Corsini, si impegna, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, al:
 - versamento della somma di euro 45.000,00 entro 30 giorni dall'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il totale attivo messo a disposizione della procedura, valorizzato in euro 98.728, sarebbe pertanto nelle mani del Gestore della Crisi e quindi a disposizione dei creditori entro i 30 giorni successivi al decreto di omologazione del presente accordo e permetterebbe il soddisfacimento dei creditori e delle spese di procedura sulla base delle previsioni che seguono:

TRIBUTO	TOTALE PAGATO	TOTALE NON PAGATO	TOTALE
Fornitori con privilegio grado 1/2	3.328,00	-	3.328,00
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	70.561,60	20.446,97	91.008,57
Agenzia Entrate Riscossione - INAIL		294,31	294,31
Agenzia Entrate Riscossione - INPS sanzioni	-	-	-
Agenzia Entrate Riscossione - Irpef e Irap	-	140.500,20	140.500,20
Agenzia Entrate Riscossione - Iva	-	5.946,73	5.946,73
Comune di Varsi per IMU		5.351,30	5.351,30
Regione Emilia Romagna per tassa autoveicoli	-	3.646,45	3.646,45
Fornitori	-	4.199,51	4.199,51
Agenzia Entrate Riscossione (per aggi e interessi)	-	24.661,96	24.661,96
Altri enti	-	2.595,89	2.595,89
	73.889,60	207.643,32	281.532,92

IL VOTO DETERMINANTE DA PARTE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Il legislatore, in sede di conversione del D.L. 125/2020, ha introdotto all'interno della legge fallimentare la rilevante novità del *cram down* nell'ambito del trattamento dei crediti tributari e contributivi.

La novità si innesta su una serie di misure urgenti dettate dal legislatore e strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19. In particolare, in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'intervento legislativo in analisi sono state apportate una serie di modificazioni alla Legge fallimentare.

L'articolo 3, comma 1-bis, lett. a), D.L. 125/2020, convertito con modificazioni nella L. 159/2020 (pubblicata in G.U. n. 300 del 03.12.2020), ha integrato l'articolo 180, comma 4, L.F. prevedendo che *“Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, comma 3, la proposta di soddisfacimento della predetta Amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Nel solco delle modifiche sopra descritte, preme rilevare come anche in materia di sovraindebitamento, l'articolo 4-ter L. 176/2020 che ha convertito il D.L. 137/2020, abbia modificato la L. 3/2012, anticipando alcune disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il legislatore ha introdotto il comma 3-quater all'articolo 12 L. 3/2012 (in vigore dal 25 dicembre 2020) prevedendo che: *“Il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 34/E del 29 dicembre 2020, l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, originariamente prevista a decorrere dal 15 agosto 2020 (applicabile con riferimento ai procedimenti avviati successivamente a tale data), a seguito della grave crisi epidemiologica da COVID-19, intervenuta nel 2020, è stata rinviata al 16 maggio 2022.

Tale rinvio si è reso necessario per due ordini di ragioni:

- anzitutto, il sistema delle cosiddette misure di allerta, volte a consentire l'individuazione anticipata della crisi di impresa, nell'attuale contesto economico avrebbe rischiato di risultare eccessivamente penalizzante;
- inoltre, l'introduzione di uno strumento giuridico profondamente rinnovato è stato ritenuto scarsamente compatibile con la situazione di sofferenza economica nella quale si trovano attualmente gli operatori, per i quali appare difficile confrontarsi con una disciplina in molti punti inedita.

In sostanza, quindi, il Legislatore ha ritenuto opportuno «che l'attuale momento di incertezza economica venga affrontato con uno strumento comunque largamente sperimentato come la Legge Fallimentare, in modo da assicurare tutti gli operatori circa la possibilità di ricorrere a strumenti e categorie su cui è maturata una consuetudine».

Inoltre, l'articolo 3, comma 1-bis, del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, ha apportato le seguenti modifiche alla legge fallimentare:

- a) all'articolo 180, quarto comma, è stato aggiunto il seguente periodo: «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di

forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;

b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è stato aggiunto il seguente periodo: «Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;

Il citato comma 1-bis è stato introdotto nel testo del decreto durante l'esame parlamentare e, di conseguenza, le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, avvenuta il 3 dicembre 2020.

In tale nuovo e complesso scenario, l'Agenzia delle entrate è chiamata a approfondire il massimo impegno nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa, fornendo nell'esercizio della propria azione un adeguato supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l'attuale congiuntura economica, nell'ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei livelli occupazionali.

In relazione alle maggioranze necessarie per approvare il piano proposto dal ricorrente, si rileva che, in esito alla modifica recata dall'articolo 3, comma 1-bis, del D.L. del 7 ottobre 2020, n. 125, l'articolo 180, quarto comma, LF, dispone che il Tribunale possa omologare il concordato preventivo anche in caso di «mancanza di voto» da parte dell'Amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) quando:

a) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste;

b) la proposta di soddisfacimento dei crediti della predetta amministrazione (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie)

appaia, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, LF, più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

E' pertanto pacifico che sia possibile ristrutturare i debiti tributari e contributivi, nonché i relativi accessori, quali sanzioni ed interessi, senza che sia necessario ottenere l'adesione dell'ente pubblico titolare del credito, quindi dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-riscossione, dell'INPS e dell'INAIL, dato che spetta al tribunale (o al Giudice) la valutazione non solo della legittimità del trattamento che la proposta riserva a tali creditori pubblici, ma anche circa la convenienza rispetto alla presumibile soddisfazione che avrebbero in caso di liquidazione del patrimonio o nella altre alternative liquidatorie. Il giudizio del

Tribunale si fonda sulla relazione del gestore della crisi, quale professionista indipendente, che si deve pertanto esprimere in punto di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tale nuova disposizione normativa prevista per le procedure di concordato preventivo è estendibile a tutte le procedure di composizione della crisi anche da sovraindebitamento ed è già stata fatta propria dai Tribunali nazionali.

Con l'ordinanza del 14 gennaio 2021 il Tribunale di La Spezia ha infatti approvato un accordo di composizione della crisi proposto da un professionista nonostante il voto espressamente contrario e determinante dell'Agenzia delle Entrate.

Sul totale dei creditori ammessi al voto pari ad Euro 369.610,76, l'Agenzia delle Entrate pesava per poco meno di un terzo, precisamente per Euro 94.944,20. Il giudice spezzino constata l'espressione di voto negativo da parte di due banche e dell'erario, per un complessivo importo di Euro 198.986,04, pari al 53,84%. La proposta veniva approvata dai rimanenti creditori, per una percentuale pari al 46,16%, mediante il meccanismo del silenzio assenso.

Il Tribunale richiamando l'art. 12 quater l. 3/2012 interpolato dall'art. 4 ter del decreto legge 137/2020 che impone l'omologa anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, quando essa è decisiva per il raggiungimento delle maggioranze e la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria. A tale orientamento del Tribunale di La Spezia ha fatto seguito il Tribunale di Genova con un decreto depositato in data 18 maggio 2020, che fondamentalmente ricalca quanto sostenuto dalla citata sentenza.

Con un recentissimo decreto del 28 gennaio 2022 anche il Tribunale di Reggio Emilia si è espresso su un caso analogo di “cram down fiscale” allineandosi all'orientamenti dei predetti Tribunali.

Per quanto riguarda l'Imposta sul Valore Aggiunto e la sua falcidiabilità, si ricorda che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento L. 3/2012 potevano prevedere la falcidia dei crediti muniti di privilegio ai sensi dell'art. 2752 cod. civ. ma se nel perimetro del Piano rientrano i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, l'imposta sul valore aggiunto o le ritenute operate e non versate, l'accordo può prevedere esclusivamente una dilazione del pagamento dell'intero importo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012.

Sulla questione della non falcidiabilità dell'IVA, recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245 del 22/10/2019, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma della L. 3/2012 di cui all'art. 7 c, 1 terzo periodo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. oltre che con i principi sanciti dalla norma comunitaria.

La Corte Costituzionale richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale, se da un lato classifica l'IVA come un tributo comunitario, per il quale vi è l'obbligo dell'esatta riscossione, dall'altro apre alla possibilità di prevedere la falcidia del tributo, se la riscossione si inquadra nell'ambito di una procedura alla cui base vi è l'insolvenza. Ne è un esempio la possibilità data dal combinato disposto degli articoli 160 e 180-ter L.F., ossia nel concordato preventivo.

L'articolo 3 Cost. introduce il principio generale della parità di trattamento, e secondo tale prospettiva, se la falcidia diviene operazione concessa e tutelata nel quadro della buona riuscita del concordato preventivo, con l'istituto della transazione fiscale (articolo 180-ter L.F.), non si capisce per quale motivo un soggetto che non integra i requisiti di fallibilità, e pertanto accede alla procedura di sovraindebitamento, non possa beneficiare dello stesso trattamento.

Allo stesso modo, l'articolo 97 Cost., posto a tutela del principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, entra in contrasto con l'articolo 7, L. 3/2012, quando fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto, perché di fatto non concede ai pubblici uffici la possibilità di valutare la proposta, ed eventualmente, qualora venga garantito un maggior introito rispetto all'ipotesi liquidatoria, di esprimersi a favore dell'accordo; cosa che, invece, viene prevista nel concordato preventivo.

La censura richiama indirettamente l'incompatibilità della norma con l'articolo 3 Cost., perché di fatto impedisce alla pubblica amministrazione di ottenere un'esazione, seppur parziale, del tributo rispetto agli altri creditori privilegiati.

La Corte Costituzionale rammenta, inoltre, che il D.Lgs 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 155/2017, in vigore dal 15 agosto 2020, prevede espressamente, per le nuove procedure da sovraindebitamento, il pagamento parziale dei crediti privilegiati e, tra questi, anche di quelli tributari, senza più riprodurre il divieto di falcidia, previsto dalla vigente disciplina.

Tali principi stabiliti dalla Corte Costituzionale e le conclusioni a cui la stessa è pervenuta con riferimento all'imposta sul valore aggiunto devono, analogamente, essere condivise e applicate anche con riferimento alle ritenute operate e non versate, in quanto anche tali tributi devono seguire la medesima possibilità di essere falcidiati.

Si consideri infatti che nella nuova formulazione dell'art.7 della L.3/2012 così come modificata dalla Legge 176 del 18 dicembre 2020 è stata eliminato il periodo, previsto nella formulazione precedente, che prevedeva che *"in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie*

dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.”

Infine occorre menzionare alcune note sentenze di alcuni Tribunali in merito alla falcidiabilità dell'IVA. In particolare, il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 17339, pubblicata il 26/05/2017, il Tribunale di La Spezia, con la sentenza n. 20539, pubblicata il 28/09/2018, il Tribunale di Pescara, con la sentenza del 22/10/2017, ed infine il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 18576, pubblicata il 01/12/2017, che sancisce *“anche nel sovraindebitamento deve ritenersi applicabile la falcidia dell'iva e degli altri tributi ex art. 7 l. 3/12 in quanto la sentenza della Corte di Giustizia del 7.4.2016 esprime un principio di carattere generale, immediatamente applicabile a tutte le procedure che regolano l'uscita di un soggetto da una situazione di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.*

a) Tempistiche, modalità di liquidazione dell'attivo e di riparto a favore dei creditori

Il Piano prevede la propria conclusione entro un arco temporale di 30 giorni dall'omologa, periodo ritenuto adeguato e necessario per consentire al Ricorrente di stipulare la cessione del ramo d'azienda in favore della s. [REDACTED] utile per conseguire la somma di euro 30.000,00, a parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Il medesimo lasso temporale permetterebbe il reperimento della finanza necessaria da parte della sig.ra [REDACTED] madre del Ricorrente, della somma di euro 15.000,00 quale finanza esterna da apportare alla presente procedura, oltre all'accollo delle spese relative all'avvocato Fabio Violi, quantificate in euro 3.328,00.

Parimenti la sorella del Ricorrente [REDACTED] potrebbe reperire come finanza esterna la somma di euro 45.000,00 affinché possa essere apportata alla presente procedura

Come riportato nella proposta infatti, i familiari del sig. Corsini, la madre [REDACTED] subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, intenderebbero mettere a disposizione dei creditori concorsuali la somma complessiva di euro 60.000,00, oltre ad accollarsi il compenso dell'avv. Fabio Violi, per le attività funzionali al presente accordo pari ad euro 3.328,00, per un beneficio complessivo della presente procedura rispetto all'alternativa liquidatoria pari ad euro 63.328,00

b) La convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria

Appare evidente la convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria. L'omologazione dell'accordo, infatti, consentirebbe in soli 60 giorni la soddisfazione dei creditori nelle misure di seguito indicate:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative alla predisposizione dell'accordo di composizione della crisi;
- il pagamento integrale dei fornitori professionisti in privilegio con grado 1/2;
- il pagamento parziale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente ai contributi non versati;
- nessun ulteriore pagamento per gli altri creditori privilegiati incapienti e declassati a chirografo.

In ordine alla convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria occorre considerare quanto segue, con apposita distinzione tra le seguenti poste attive:

1) Beni immobili

Come accennato il Ricorrente è proprietario di una porzione abitativa immobiliare, una parte detenuta in piena proprietà, ed una parte in nuda proprietà, sita nel comune montano di Varsi, in località Castello di Golaso, costituente la propria residenza principale: il sig. Corsini detiene suddetto fabbricato in comproprietà con la [REDACTED] madre dello stesso: di questi egli risulta pieno proprietario per la quota di 5/8, e detentore della sola nuda proprietà per la quota di 3/8, con usufruttuaria la [REDACTED]

Stante il fatto che detto immobile costituisce la residenza principale del Ricorrente oltre che della madre, ai fini del presente accordo viene proposto che questi permangano in capo al sig. Corsini e che non vengano messi a disposizione dei creditori.

Il Ricorrente nel mese di febbraio del 2022 ha provveduto ad incaricare il geometra Corrado Ferrari ad esprimere il suo giudizio di stima su suddetto fabbricato (la cui perizia è allegata al presente ricorso): questi ha valutato l'immobile complessivamente in euro 73.175, attribuendo alla quota del Ricorrente, tenendo conto del fatto dell'abbattimento dovuto all'usufrutto in capo alla madre un valore di stima di euro 66.000.

Le linee guida in materia di sovraindebitamento vigenti nei principali tribunali italiani, ai fini della determinazione del valore da attribuire ai beni immobili nell'ipotesi alternativa di

liquidazione del patrimonio stabiliscono che *“per i beni immobili occorre riportare il valore che il perito determinerà assumendo come termine di paragone il valore di mercato deprezzato a prezzo base d’asta (e non l’offerta minima) sull’ipotesi di vendita ad un ipotetico secondo esperimento nell’ambito delle esecuzioni individuali con le relative riduzioni come descritto ai punti 4, 5 e 6 dell’allegato guida alla relazione tecnica; infine, nel caso in cui siano già stati esperiti tentativi di vendita nell’ambito di procedure esecutive già avviate nei confronti del debitore e degli immobili oggetto del piano, si assumerà il prezzo base del secondo esperimento come sopra individuato sempre che non ne siano stati effettuati di successivi, nel qual caso si prenderanno i valori dell’ultimo esperimento andato deserto ridotti del 25%.*

Andranno in ogni caso tenute presenti e calcolate le spese dirette ed indirette di procedura che dovranno essere detratte dal valore di realizzo come sopra ipotizzato.

Considerando che l’immobile in questione è situato in una località montana con pochi e impervi collegamenti stradali rispetto alle principali frazioni del territorio, oltre che dal capoluogo di provincia Parma, unitamente al fatto che la proprietà dello stesso è divisa per quote in comproprietà tra il Ricorrente e la madre, delle quali quote detiene altresì l’usufrutto, è presumibile ipotizzare che la vendita dello stesso sia particolarmente difficile e che da essa difficilmente si ricaverebbe una somma prossima al valore di perizia, mentre, da contro, potrebbero verificarsi molteplici tentativi di vendita a vuoto.

Ciò porta ad effettuare un’ulteriore considerazione non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche di tipo qualitativo sulle tempistiche derivante dalle tempistiche di vendita che saranno senz’altro di gran lunga maggiori rispetto a quelle di 60 previste per l’ultimazione del presente accordo di composizione della crisi.

In ossequio ai predetti dettami utilizzati nella prassi, ai fini della comparabilità tra il valore dei beni immobili tra le procedure di accordo e di liquidazione del patrimonio viene considerato il valore come da perizia, pari ad euro 66.000, ridotto a seguito di un secondo esperimento di vendita, quindi con un abbattimento del 20% e a sua volta di un ulteriore 20%, non includendo prudenzialmente gli oneri di diretta imputazione relativi a suddetti tentativi di vendita.

Il valore così determinato in un’ipotetica procedura di liquidazione relativo al bene immobile del Ricorrente viene quindi determinato in euro 42.240,00.

Per completezza si segnala che, a seguito delle richieste effettuate dal Gestore della Crisi ad Agenzia Entrate Riscossione nonché dall’Advisor, la stessa, in data 23/2/2022, in spregio al rapporto di collaborazione che dovrebbe esservi tra professionisti ed amministrazione finanziaria, consapevole che la finalità della richiesta era finalizzata alla presentazione di un accordo di composizione della crisi c.d. “concordato minore”, iscriveva ipoteca giudiziale (Reg. Part. 631/Reg. Gen. 3737) su alcuni dei beni immobili di proprietà del ricorrente al fine di

avvantaggiarsi rispetto agli altri creditori del Ricorrente. Di conseguenza si è proceduto a richiedere certificato di ispezione ipotecaria dal quale si evince tale iscrizione ipotecaria.

L'art. 46 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, disposizione comune alle varie discipline, al comma 5 prevede, in tema di procedimento unitario per l'accesso alle procedure della crisi e dell'insolvenza, che *"I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che via sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori."*

La suddetta ipoteca giudiziale, pertanto, deve essere considerata inefficace ai sensi di Legge e come tale subordinatamente all'omologazione della procedura di accordo e a fronte della sua completa esecuzione dovrà essere cancellata con decreto del Giudice Delegato alla Procedura, così come ribadito nel presente Ricorso di accesso alla procedura di Accordo di Composizione della Crisi.

2) Somme eccedenti il mantenimento della famiglia

In caso di alternativa liquidatoria quale ulteriore disponibilità per i creditori vi sarebbe la quota parte del reddito mensile che la famiglia del sig. Corsini, coniugato con la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] sarebbe in grado di risparmiare mensilmente, detratte le spese per il sostentamento della famiglia.

L'identificazione di tale somma è necessaria al fine di determinare la quota, ai sensi dell'art. 14 ter comma VI lett. b), che sarebbe teoricamente inclusa nell'ipotesi di liquidazione del patrimonio: ciò al fine di evidenziare concretamente la convenienza dell'accordo di composizione della crisi rispetto alla liquidazione.

Ai sensi delle "Linee Guida in Materia di Sovraindebitamento" si è provveduto pertanto a determinare il c.d. "bilancio familiare": in particolare, per quanto riguarda il nucleo familiare del Ricorrente *"deve essere rappresentata la situazione familiare del ricorrente, indicando la composizione del suo nucleo familiare, unitamente ai redditi degli altri componenti ed alle spese necessarie al sostentamento suo e della famiglia; in relazione a queste ultime a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, dovranno essere considerate:*

- le spese relative alle utenze dell'ultimo anno, nonché spese telefoniche/internet;
- le spese condominiali sostenute nell'ultimo anno, nonché eventuale accertamento circa la previsione di spese straordinarie da sostenere a breve;
- le ricevute di eventuali interventi di manutenzione periodica obbligatoria degli impianti di casa (ad es. la revisione annuale della caldaia);

- gli eventuali canoni di locazione dell'immobile adibito a dimora abituale della famiglia;
- le eventuali ricevute di rette scolastiche o altre spese inerenti i figli;
- le ricevute relative a spese mediche sostenute nell'ultimo anno;
- spese di trasporto allegando le ricevute di pagamento dell'imposta di bollo - assicurazione di un eventuale veicolo;
- l'ammontare della Tari (allegando la liquidazione dell'anno in corso o di quello precedente);
- un fondo seppure contenuto per spese impreviste;
- una quantificazione ragionevole per le spese di acquisto di generi alimentari, strumenti per l'igiene personale e della casa, abbigliamento.

Le spese sopra indicate e dimostrate dal debitore andranno poi verificate analiticamente per eliminare quelle voluttuarie (ad esempio abbonamenti televisivi a piattaforme pay tv, abbonamenti ad eventi sportivi, ecc.). L'ammontare delle spese come sopra determinato del debitore dovrà sempre essere rapportato e confrontato con il parametro individuato dalla normativa quale reddito disponibile minimo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita e calcolato moltiplicando l'ammontare dell'assegno sociale per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE.

Nel caso in cui si ritenga di doversi discostare da tale parametro normativo, individuato come limite minimo inderogabile, dovranno essere indicate e documentate le ragioni di tale scostamento.

Per quanto riguarda il calcolo del reddito familiare si è provveduto a sommare lo stipendio netto dei coniugi, sulla base per ciascuno di una recente busta paga (all. 20 e 21) relativa al rapporto di lavoro attualmente vigente: tale importo mensile verrebbe poi proposto fino alla durata dei rispettivi contratti di lavoro dei coniugi, entrambi a tempo determinato.

Occorre quindi considerare che, ad oggi, sia il contratto di lavoro del Ricorrente, sia quello della moglie, sono con datori di lavoro privati e a tempo determinato: pertanto non vi alcuna garanzia per i creditori, in ipotesi di liquidazione del patrimonio, che gli importi oggi calcolati in via ipotetica possano essere mantenuti per l'intero periodo di 4 anni.

Il contratto di lavoro del sig. Corsini è a termine in data 29 novembre 2022 mentre quello della moglie scade in data 16 maggio 2022: non è pertanto possibile assicurare che entrambi siano rinnovati alla scadenza.

Per quanto riguarda le spese correnti familiari, esse sono state analiticamente conteggiate nell'allegato 11 inerente la dichiarazione delle spese necessarie al mantenimento della famiglia in modo analitico considerando altresì:

- le spese specifiche per la conduzione dell'immobile in locazione detenuto per esigenze lavorative dalla sig.ra [REDACTED] sito a Parma in via Zarotto 84, per via

della considerevole distanza (pari a circa 60 km. di strada di montagna, percorribile in circa un'ora da effettuarsi per due volte al giorno) esistente tra l'abitazione familiare sita a Varsi, e la sede di lavoro, sita nel centro del comune di Parma. In detto importo è stato considerato il canone di locazione mensile, pari ad euro 375,00, oltre alle spese condominiali e per le utenze. Considerando le spese per il canone di locazione, condominiali, le utenze ed il mantenimento del fabbricato, la sig.ra [REDACTED] incorre in una spesa mensile di circa euro 600,00. Suddetta spesa è funzionale al conseguimento dello stipendio ricompreso nel reddito familiare;

- le spese di mantenimento dell'abitazione principale familiare, sita a Varsi, località Castello di Golaso, stimabili in euro 600,00, in linea con quanto previsto dall'Istat sui consumi delle famiglie per l'anno 2020. Si consideri altresì che le spese per le utenze, come noto, sono destinate a salire in misura importante nei prossimi mesi e pertanto il confronto tra le spese future ed il 2020 non può senz'altro dirsi sovrastimato;

- le spese di trasporto del Ricorrente necessarie allo stesso per raggiungere quotidianamente dall'abitazione principale di Varsi la sede di lavoro, sita a Medesano, pari a circa 32 km. percorribili in poco più di mezz'ora oltre a quelle necessarie alla moglie per raggiungere settimanalmente l'abitazione di Parma, stimate in complessivi euro 350 mensili;

- le spese alimentari della famiglia, che risiedono settimanalmente in due abitazioni differenti e sono prudenzialmente stimabili in euro 500 mensili;

- per quanto concerne le utenze energetiche il dato considerato è oltremodo prudenziale, basato sulle spese sostenute nelle annualità 2020 e 2021 così come confermate dall'ISTAT, visti i cospicui aumenti in termini di bollette energetiche e gas previsti per i prossimi mesi, come noto, ai quali il Governo sta cercando di fare fronte, stante il forte aumento della materia prima.

L'ammontare complessivo delle spese per il sostentamento della famiglia ha condotto ad un risultato di euro 2.550 mensili.

Ai fini di verificarne la congruità si è infine proceduto a confrontare la spesa così analiticamente determinata in ossequio alle linee Guida sulle procedure di Sovraindebitamento, con la spesa ai fini Istat per il mantenimento di una famiglia di due componenti nel nord-ovest per l'anno 2020; quest'ultima è pari ad euro 2.648,55.

Prudenzialmente, ai fini del presente paragrafo, si è ritenuto di mantenere il minor importo analiticamente calcolato in euro 2.550 mensili, nonostante i forti aumenti previsti nei prossimi mesi per le utenze energetiche ed in generale del costo della vita, visto l'elevato tasso di inflazione attuale.

Il riassunto dei redditi familiari e delle spese correnti, sommariamente descritti ed analiticamente individuate nell'allegato 11, può essere riassunto nella sotto riportata tabella:

STIPENDIO NETTO ANDREA CORSINI	15.900
STIPENDIO NETTO MONICA ANNA MARIA PAGANUZZI	19.800
STIPENDIO NETTO ANNUO FAMIGLIA	35.700
 SPESE MANTENIMENTO MENSILI FAMIGLIA	 2.550
 NETTO CREDITORI PRIVILEGIATI MENSILE	 425
 NETTO PRIVILEGIATI MESI MAGGIO - NOVEMBRE	 2.975

Si può concludere che il nucleo familiare del Ricorrente, in ipotesi di procedura di liquidazione del patrimonio, e ferme restando fino alla scadenza i contratti di lavoro attualmente in essere in capo al sig. Corsini e alla moglie, essere entrambi a tempo determinato, potrebbe teoricamente destinare al fabbisogno dei creditori concorsuali la somma di euro 2.975.

3) Il ramo d'azienda "Bar Valceno"

Come descritto, il Ricorrente è titolare di un'azienda commerciale costituita dall'attività di bar gelateria, tabaccheria e commercio al dettaglio sita in via Provinciale 136 nel comune di Varano de' Melegari (PR), frazione Vianino, attualmente concessa in affitto alla sig.ra Marina Bernini. Il contratto di affitto d'azienda, siglato in data 28 gennaio 2020 presso lo studio notarile Canali prevede la concessione del ramo d'azienda in uso all'affittuario per una durata di 3 anni, a decorrere dal 1° febbraio 2020 fino al 31 gennaio 2023, con proroga annuale in capo alle parti ed eventuale possibilità di disdetta anticipata. Il canone di affitto che l'affittuaria corrisponde al Ricorrente è pari ad euro 650,00 mensili.

Alla scadenza naturale del contratto (o anticipata, in caso di disdetta di una delle parti) è previsto che il ramo d'azienda ritorni nella disponibilità del sig. Corsini.

A tal proposito occorre considerare che le tempistiche della concessione dell'azienda in affitto da parte del sig. Corsini, gennaio 2020, hanno evitato che lo stesso si trovasse a gestire direttamente l'azienda per tutto il periodo immediatamente successivo e fino alla data odierna costantemente penalizzato dagli effetti della pandemia da Covid-19, il che avrebbe presumibilmente portato ad un aggravamento della posizione debitoria dello stesso: tale presunzione è rafforzata dal fatto che le cause dell'indebitamento del Ricorrente sono proprio legate all'esercizio di predetta ditta individuale avviata dal sig. Corsini nel 2010, in periodo di in cui non vi era alcuna emergenza sanitaria.

Tuttavia la valorizzazione dell'azienda non può essere la medesima del gennaio del 2020 e, soprattutto, in caso di retrocessione della stessa al Ricorrente, questi si troverebbe nella

situazione di doverla gestire, gravato da un ingente ammontare debitorio e quindi soggetto a possibili atti esecutivi da parte dell'agente della riscossione.

Va inoltre considerato che, in ipotesi di rientro in possesso dell'azienda, il Ricorrente avrebbe difficoltà a cederla a terzi in quanto il ramo d'azienda risulta gravato precedentemente da debiti contratti nella gestione della stessa e che quindi, stante la solidale responsabilità prevista dall'art. 2560 del Codice Civile in tema di trasmissibilità tra cedente e cessionario per i debiti pregressi gravanti sull'azienda in sede di trasferimento; difficilmente sarebbe possibile rinvenire soggetti disposti a valorizzarla riconoscendo un benefit al titolare al di fuori di una procedura concorsuale.

Grazie anche all'opera prestata dall'avvocato Fabio Violi, l'attuale conduttore dell'azienda sig.ra [REDACTED] a seguito di una negoziazione che ha tenuto in considerazione la situazione debitoria del sovraindebitato sig. Corsini oltre al mutato scenario economico in cui ora l'azienda opera a seguito dell'emergenza sanitaria ha recentemente presentato un'offerta irrevocabile per la compravendita del ramo d'azienda che prevede il trasferimento del suddetto in favore della stessa al corrispettivo fissato in euro 30.000, e che contempla, quale condizione sospensiva, l'omologa di un accordo di composizione della crisi da parte del sig. Corsini, che si va a ora depositare.

Ciò al fine di arginare le fattispecie di rischio legate alla trasmissibilità in capo all'acquirente dei debiti contratti dalla precedente gestione.

Stante tutto ciò, si ritiene improbabile che in ipotesi di alternativa liquidatoria il Ricorrente sarebbe in grado di introitare una somma maggiore o uguale rispetto alla somma oggi offerta dall'attuale conduttore, anche solo per via dei costi e degli abbattimenti previsti in sede di asta giudiziaria: ai fini della liquidazione del patrimonio si ritiene pertanto di considerare il valore base di 30.000, ridotto del 20%, in ipotesi di assegnazione dell'azienda in occorrenza della prima asta. Tale assunto porta ad una valutazione del ramo d'azienda "Bar Valceno" pari ad euro 24.000.

Come accennato, nell'attivo disponibile vengono considerati i canoni attivi di affitto dell'azienda "Bar Valceno", pari ad euro 650,00 mensili, che verranno acquisiti dalla procedura per il periodo di 6 mesi, in ossequio al disposto del comma 3-bis dell'articolo 9 della Legge 3/2012 che prevede che l'omologazione dell'accordo debba intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

4) La finanza esterna

Come accennato, entro il termine di 60 giorni dall'omologa del presente accordo di ristrutturazione e subordinata alla stessa, la [REDACTED] madre del Ricorrente,

garantirebbe alla procedura la somma di euro 15.000,00 a titolo di finanza esterna da apportare e sarebbe disposta ad accollarsi il compenso dell'avvocato Fabio Violi, per le attività prestate in favore del Ricorrente inerenti la cessione del "Bar-Valceno", pari ad euro 3.328,00.

Parimenti la sorella del Ricorrente, [REDACTED] farebbe confluire nelle casse della procedura la somma di euro 45.000,00, subordinatamente all'omologa, a garanzia del buon esito del ricorso.

Il presente accordo di ristrutturazione può quindi contare su apporti da terzi, quali finanziamenti esterni ed accollo di debiti, per complessivi euro 63.318,00, che in ipotesi di liquidazione del patrimonio non verrebbero garantiti.

Nelle seguenti tabelle si fornisce evidenza, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo delle differenze riscontrabili tra l'ipotesi di accordo di composizione della crisi e quella alternativa di liquidazione del patrimonio:

ANALISI QUALITATIVA		
ATTIVO RICAVABILE	ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
Beni immobili	-	42.240,00
Cessione azienda "Bar Valceno"	30.000,00	24.000,00
Canoni affitto azienda "Bar Valceno" (mesi 6)	3.900,00	3.900,00
Somme eccedenti mantenimento	-	2.975,00
Finanza esterna e accollo di debiti	63.328,00	-
Furgone Fiat Ducato	1.500,00	1.500,00
TOTALE INCASSATO	98.728,00	74.615,00

GRADO DI INCERTEZZA		
ATTIVO RICAVABILE	ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	
Beni immobili	-	Non oggetto di accordo
Azienda "Bar Valceno"	30.000,00	Offerta irrevocabile garantita
Canoni affitto azienda "Bar Valceno" (mesi 6)	3.900,00	Affitto d'azienda
Somme eccedenti mantenimento	-	Non presenti
Finanza esterna e accollo di debiti	63.328,00	Garantiti dalle sottoscrittrici dell'accordo
Furgone Fiat Ducato	1.500,00	In esito alle operazioni di vendita competitiva
TOTALE INCASSATO	98.728,00	

GRADO DI INCERTEZZA		
ATTIVO RICAVABILE	ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	
Beni immobili	42.240,00	In esito alle operazioni di vendita competitiva. Immobile situato in zona di montagna, in comproprietà gravato da usufrutto
Azienda "Bar Valceno"	24.000,00	In esito alle operazioni di liquidazione dell'azienda
Canoni affitto azienda "Bar Valceno" (mesi 6)	3.900,00	Affitto d'azienda
Somme eccedenti mantenimento	2.975,00	Dipendenti da aumento costo della vita e limitate alla durata dei contratti di lavoro dei coniugi (entrambi a tempo determinato)
Finanza esterna e accollo di debiti	-	Non presente
Furgone Fiat Ducato	1.500,00	In esito alle operazioni di vendita competitiva
TOTALE IPOTETICAMENTE INCASSABILE	74.615,00	

È significativo segnalare che, la convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria appare evidente sotto tutti i punti di vista ossia:

- garantirebbe ai creditori un soddisfacimento più elevato in termini finanziari grazie alle disponibilità che i famigliari sarebbero disposti a conferire, unitamente al ricavato della vendita del ramo d'azienda;
- garantirebbe ai creditori di incassare in termini molto più veloci in quanto la qui presente proposta verrebbe chiusa nell'arco temporale di mesi 2, contro i 4 anni di durata dell'alternativa liquidatoria;
- il fattore temporale nonché le risorse esterne messe a disposizione dai terzi, così come precisato dalla stessa circolare 34E/2020, saranno gli elementi sui quali *"gli Uffici focalizzeranno l'attenzione sulla ragionevolezza delle ipotesi che maggiormente incidono sulle probabilità di successo del progetto di risanamento portato alla propria attenzione"*;
- l'alternativa liquidatoria, oltre a non beneficiare dell'apporto della "finanza esterna" apportata dalla madre e della sorella del Ricorrente si baserebbe su 3 differenti tipologie di entrate, tutte caratterizzate da un elevato grado di incertezza in quanto:
 - 1) il ricavato dalla vendita del fabbricato del Ricorrente subirebbe forti deprezzamenti legati alla localizzazione, all'usufrutto in essere, oltre alle spese necessarie per la vendita competitiva, in uno scenario economico attuale per il mercato immobiliare non certo brillante;
 - 2) le somme eccedenti il mantenimento della famiglia risparmiabili sono legate al rinnovo ed al mantenimento, per il periodo di 4 anni, di entrambi i contratti di lavoro del Ricorrente e della moglie, fattispecie non scontata stante la situazione economica attuale caratterizzata da oltre due anni dall'imperversare dell'emergenza sanitaria, con tutte le incertezze sull'evoluzione futura di detti rapporti di lavoro;

- 3) il ricavato della vendita del ramo d'azienda "Bar Valceno", considerato in ipotesi di liquidazione pari a quanto oggi offerto in ipotesi di omologa del presente accordo di composizione della crisi è del tutto ipotetico in quanto le possibilità di cessione dello stesso appaiono di difficile esecuzione se effettuati al di fuori di una procedura concorsuale che coinvolga il sig. Corsini. Si ritiene che la possibilità di vendita, oltre ad essere del tutto remota, stante la solidale responsabilità tra cedente e cessionario relativamente ai debiti dell'azienda ceduta prevista dall'art. 2650 del Codice Civile, potrebbe scontare forti riduzioni imposte da un ipotetico soggetto interessato, a garanzia di eventuali passività. Inoltre occorre considerare che tale fattispecie è del tutto incerta nelle tempistiche, mentre l'ipotesi dell'accordo di composizione della crisi prevede il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dall'omologa.

Si espone nella seguente tabella il confronto tra il soddisfacimento dei creditori in ipotesi di omologazione del presente accordo e quello in ipotesi di liquidazione del patrimonio:

ATTIVO DISTRIBUIBILE DOPO IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E IN PREDEDUZIONE	ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
Fornitori con privilegio grado 1/2	3.328,00	3.328,00
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	70.561,60	46.448,60
Agenzia Entrate Riscossione - INAIL	-	-
Agenzia Entrate Riscossione - INPS sanzioni	-	-
Agenzia Entrate Riscossione - Irpef e Irap	-	-
Agenzia Entrate Riscossione - Iva	-	-
Fornitori	-	-
Agenzia Entrate Riscossione (per aggi e interessi)	-	-
Altri enti	-	-
TOTALE PAGATO	73.889,60	49.776,60

Appare quindi evidente la convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria; quest'ultima infatti comporterebbe una soddisfazione dei creditori in una misura notevolmente inferiore rispetto a quella offerta con il presente accordo oltre che a prevedere tempistiche di pagamento di gran lunga superiori e caratterizzate da un elevato grado di incertezza rispetto a quelle previste dall'accordo.

Difficilmente i creditori potranno contestare la convenienza della soluzione proposta rispetto all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14-ter ss. in quanto migliore sia quantitativamente che qualitativamente, oltre che essere priva di alcun grado di incertezza.

Le somme che i creditori potrebbero ricavare da una liquidazione del patrimonio *ex art.14-ter* Legge 3/2012 e successive modifiche, sarebbero sicuramente inferiori rispetto a quanto offerto dal debitore nell'accordo di ristrutturazione presentato.

c) L'elenco dei creditori e delle somme ad essi spettanti

Per maggiore chiarezza si riporta nel seguito l'elenco di tutti i creditori del Ricorrente, con l'indicazione della somma dovuta e del titolo di prelazione. Si riportano altresì le spese in prededuzione ai fini della predisposizione del presente accordo di ristrutturazione del debito.

CREDITORE	TOTALE PAGATO
ENTRATE TOTALI	98.728,00
Spese gestore della crisi	10.784,80
Fondo rischi prededucibile	2.000,00
Spese advisor dott. Guido Moretti	12.053,60
Fornitori con privilegio grado 1/2 avv. Fabio Violi	3.328,00
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	70.561,60
	98.728,00

Sulla base dei valori esposti, quindi, l'accordo di ristrutturazione del debito prevederebbe:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative alla predisposizione dell'accordo di composizione della crisi;
- il pagamento integrale dei fornitori professionisti in privilegio con grado 1/2;
- il pagamento parziale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente ai contributi non versati;
- nessun ulteriore pagamento per gli altri creditori privilegiati incapienti e declassati a chirografo.

Tutto ciò premesso ed esposto, il sig. Andrea Corsini, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Parma Voglia, svolti gli incombeni e le verifiche previste dall'art. 10 e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modifiche:

- *fissare immediatamente con decreto l'udienza ex art. 10 L.3/2012 disponendone a cura del Gestore della Crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, ai creditori;*
- *qualora ai fini dell'attuazione del presente accordo si rendesse necessaria la nomina di un liquidatore che lo stesso venga individuato nel dott. Lazzaro Rocco Gatti, già gestore della crisi del presente procedimento;*
- *la cancellazione dell'ipoteca giudiziale Reg. Part. 631/Reg. Gen. 3737 iscritta da Agenzia Entrate Riscossione sui beni immobili di proprietà del Ricorrente, ai sensi dell'articolo 46 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in quanto inefficace nei confronti degli altri creditori;*
- *che con il suddetto decreto, sempre in base al citato art. 10, comma 2, L. 3/2012, il Giudice:*
 - *stabilisca idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;*
 - *disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.*

In subordine, nella denegata ipotesi di mancata fissazione dell'udienza prevista dall'art. 10, comma 1, L.3/2012, il ricorrente Andrea Corsini, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

CHIEDE

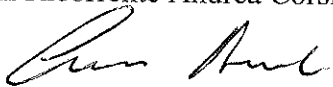
l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* e ss. L.3/2012 e che l'Ecc.mo Tribunale di Parma Voglia, svolti gli incombeni e le verifiche previste dall'art. 14-quinquies e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modifiche:

- *disponga ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal Dott. Lazzaro Rocco Gatti, già Gestore della Crisi;*
- *disponga che, sino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;*

- disponga, al fine della idonea pubblicità, la pubblicazione della domanda e del decreto sul sito del Tribunale di Parma oltre ad ogni ulteriore necessaria pubblicità;
- disponga, al fine dell'art. 14 quinquies, comma 2 let. f), il limite di quanto occorra al Ricorrente per il mantenimento proprio e della famiglia, in euro 1.500,00.

Parma, 16 marzo 2022

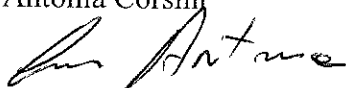
Il Ricorrente Andrea Corsini



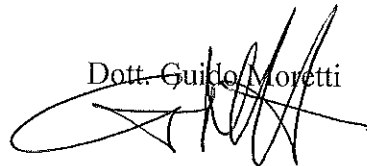
Maria Marzolini



Antonia Corsini



Dott. Guido Moretti



Si producono i seguenti documenti:

1. Decreto nomina Organismo di Composizione della Crisi;
2. Contratto di lavoro a tempo determinato sig. Andrea Corsini;
3. Contratto affitto di ramo d'azienda Corsini Andrea – [REDACTED] Bar Valceno;
4. Registri iva obbligatori anno 2018 ditta individuale Corsini Andrea;
5. Registri iva obbligatori anno 2019 ditta individuale Corsini Andrea;
6. Registri iva obbligatori anno 2020 ditta individuale Corsini Andrea;
7. Offerta irrevocabile acquisto Bar Valceno da sig.ra Marina Bernini;
8. Contratto di lavoro a tempo determinato sig.ra [REDACTED];
9. Estratto visura immobiliare Andrea Corsini;
10. Perizia di stima immobile Andrea Corsini;
11. Spese necessarie al mantenimento mensile della famiglia;
12. Autocertificazione stato di famiglia;
13. Modello Unico 2018 (periodo d'imposta 2017) Andrea Corsini;
14. Modello Unico 2019 (periodo d'imposta 2018) Andrea Corsini;
15. Modello Unico 2020 (periodo d'imposta 2019) Andrea Corsini;
16. Modello Unico 2021 (periodo d'imposta 2020) Andrea Corsini;
17. Conferimento incarico professionale dott. Guido Moretti;
18. Dichiarazione assenza di atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni;
19. Dichiarazione assenza di atti in frode negli ultimi 5 anni;
20. Busta paga sig. Andrea Corsini;
21. Busta paga sig.ra [REDACTED];

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Andrea Corsini, delega il Dott. Guido Moretti (C.F. MRT GDU 84M10 G337C) a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed in quelle connesse e dipendenti, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare le altrui rinunzie, deferire interrogatorio formale, chiedere l'emissione di misure cautelari, promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari, quale atto di precetto, delegare funzioni domiciliatarie e procuratorie mediante nomina di procuratori di propria libera scelta, conferire incarichi a consulenti tecnici di parte di propria libera scelta, quietanzare ed incassare somme.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/03 e presto il pieno e incondizionato consenso al trattamento dei dati che mi riguardano, siano essi comuni, sensibili e/o giudiziari, ai fini del corretto e completo espletamento del mandato professionale conferito con la sottoscrizione della presente.

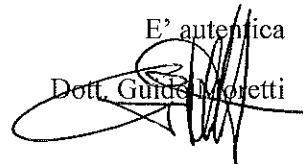
Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferiamo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Eleggo domicilio in Parma (PR), presso lo studio del dott. Guido Moretti in stradello san Girolamo 4, Parma.

Andrea Corsini



E' autentica
Dott. Guido Moretti



TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Fallimentare

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Procedimento n. 69/2020
del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 2012/2014
dell'OCC dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia e Modena

Referente Dott. Vittorio Zanichelli

proposto da
CORSINI ANDREA

Relazione del Gestore della Crisi
ex art. 9, comma 2, ed art. 15, comma 6, L.3/2012
ed art. 7, comma 1, secondo periodo, L. 3/2012

Gestore della Crisi: Dott. Lazzaro Rocco Gatti

Advisor: Dott. Guido Moretti

Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. OGGETTO DELLA RELAZIONE	3
3. ATTIVITA' PRELIMINARI E VERIFICA DEI DATI E DEI DOCUMENTI PRESENTATI DAL RICORRENTE.....	3
4. STRUTTURA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE E DELL'ATTESTAZIONE	5
4.1 PARTE PRIMA: ESPOSIZIONE RIASSUNTIVA DELL'ACCORDO E DEL PIANO	5
4.2 PARTE SECONDA: PROBLEMATICHE VALUTATIVE INCONTRATE.....	9
4.3 PARTE TERZA: RICOGNIZIONE DELLA REGOLARITA' DEI DATI	9
4.3.1 Attivo del ricorrente	9
4.3.2 La situazione reddituale del ricorrente	11
4.3.3 Passivo del ricorrente	11
4.3.4 Riparto in favore dei creditori	15
4.4 PARTE QUARTA: VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA' DEL PIANO (art. 9 c. 2)	16
- Falcidia dell'IVA e delle ritenute.....	16
- Cram Down	17
4.5 PARTE QUINTA: RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 9, COMMA 3 BIS.1 L. 3/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE	18
a) "L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni"	18
b) "L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte"	21
c) "L'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori"	21
d) "Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria"	21
e) "Indicazione presumibile dei costi di procedura"	23
f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori	24
g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta	24
h) atti di disposizioni compiuti negli ultimi cinque anni e atti in frode ai creditori.....	25
5. CONCLUSIONE E GIUDIZIO DI ATTESTAZIONE	25
6. ATTESTAZIONE DELL'OCC – GESTORE DELLA CRISI EX ART. 7, COMMA 1, SECONDO PERIODO, L. 3/2012.....	26

1. PREMESSA

Ill.mo Tribunale di Parma,

il sottoscritto Dott. Lazzaro Rocco Gatti, nato a Parma il 28/10/1984, professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Parma, al numero 879/A, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 162694, con studio professionale in Parma, Strada Petrarca n.9, e-mail pec: lazzarorocco.gatti@pec.it è stato incaricato, mediante nomina dell'Ill.mo Referente, Dott. Vittorio Zanichelli, del 08/10/2020, n. 69/2020, di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento del Sig. Corsini Andrea, c.f.: CRSNDR76H19G337K.

Tra le funzioni del Gestore della Crisi rientra quella di predisporre una attestazione professionale ed una relazione, quale esperto,

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 6, L. 3/2012 e successive modifiche, al fine di verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, L. 3/2012 e successive modifiche, al fine di attestare la fattibilità del piano;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, secondo periodo L. 3/2012 e successive modifiche, relativamente ai crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca che risultassero non interamente soddisfacenti al fine di attestare che a tali crediti: *"...sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione"*.

Tutto ciò premesso,

dichiara

preliminarmente di essere nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 28 della Legge Fallimentare, come richiamate nella stessa legge sul sovraindebitamento, ed inoltre, attesta:

a) che non sussistono, in relazione alla sua persona, condizioni di incompatibilità per l'espletamento del presente incarico;

b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;

c) che non ha mai ricevuto, né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per il ricorrente interessato dal presente accordo, né per conto di società allo stesso collegate, né per conto di parenti e/o congiunti a cui questi facciano riferimento.

Si precisa, inoltre, che all'esito dell'esame della documentazione messa a disposizione e di quella autonomamente raccolta, nonché delle verifiche effettuate dallo scrivente Gestore, appaiono ricorrere i presupposti di cui all'art. 7, L. 3/2012 e successive modifiche.

In particolare il soggetto ricorrente:

1. risulta versare in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 6, comma 2, lett. a), L. 3/2012 e successive modifiche, in quanto si trova: *"in una situazione di perdurante squilibrio tra*

le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

2. non risulta soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Capo II, della L. 3/2012 in quanto persona fisica che non svolge attualmente attività imprenditoriale in forma individuale o societaria;
3. non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012 e successive modifiche (Piano del Consumatore, Accordo di Composizione della Crisi, Liquidazione del Patrimonio);
4. non ha subito per cause a lui non imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione di accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del Consumatore;
5. ha fornito documentazione che parrebbe consentire di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, come meglio verrà illustrato nel prosieguo della presente relazione.

2. OGGETTO DELLA RELAZIONE

L'art. 9, comma 2, della Legge 3/2012 e successive modifiche prevede che, a corredo della proposta di accordo, devono essere depositati ulteriori documenti tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano. Tale documento deve essere predisposto a tutela del ceto creditorio da parte dell'Organismo di Composizione della Crisi a mezzo del nominato Gestore della Crisi.

Pertanto, lo stesso art. 15 della L. 3/2012 e successive modifiche, al comma 6, esplicitamente prevede *“Lo stesso Organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2.”*

Nel caso di specie, inoltre, poiché la proposta di Accordo prevede il non integrale soddisfacimento dei crediti muniti di privilegio ed ipoteca, si renderà necessario procedere ad attestare, come previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, anche la circostanza che di tali crediti: *“...ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione...”*.

Pertanto, quanto sopra puntualmente richiamato, rappresenterà l'oggetto della presente relazione di attestazione.

3. ATTIVITA' PRELIMINARI E VERIFICA DEI DATI E DEI DOCUMENTI PRESENTATI DAL RICORRENTE

L'attività preliminare, compiuta dal sottoscritto Gestore della Crisi, al fine di produrre l'attestazione di fattibilità del piano e l'ulteriore attestazione ex art. 7, comma 1, secondo periodo, è consistita, stante la particolarità delle funzioni affidate all'OCC, nel raccogliere la documentazione e le informazioni previste ex art. 9, comma 2 e 3, L. 3/2012 e successive modifiche.

Il sottoscritto Gestore della Crisi ha provveduto ad effettuare una serie di colloqui ed incontri con l'Advisor Dott. Guido Moretti che ha fornito, in nome e per conto del proprio assistito, la documentazione in proprio possesso e tutte le informazioni necessarie al sottoscritto Gestore della Crisi per la redazione dell'attestazione professionale richiesta dalla Legge.

Il sottoscritto Gestore ha inoltre incontrato in più occasioni il Sig. Andrea Corsini unitamente al proprio legale di fiducia Avv. Fabio Violi.

Il sottoscritto Gestore, oltre alla documentazione prodotta dai ricorrenti, e già allegata al ricorso, ha effettuato una serie di verifiche ulteriori anche presso banche dati pubbliche, l'esame della documentazione ricevuta anche attraverso l'attività di circolarizzazione delle Agenzie Fiscali, Previdenziali e di Riscossione, oltre che degli Ente Pubblici Locali aventi giurisdizione sull'ambito di residenza del ricorrente, che si elencano sinteticamente:

- Catasto Terreni e Fabbricati su territorio nazionale: sono stati dallo scrivente verificati i beni immobili (terreni e fabbricati) di proprietà del sig. Corsini Andrea.
- Comune di Varsi: a seguito di richiesta inviata è stata ottenuta la posizione debitoria.
- Agenzia Entrate Riscossione: a seguito delle richieste effettuate, è stato fornito l'elenco aggiornato della posizione debitoria a carico del ricorrente di cui meglio si dirà in seguito, comprensiva dei debiti verso gli altri enti la cui riscossione è demandata ad Agenzia Entrate Riscossione.
- Cassetto Fiscale: in risposta alla richiesta inviata è stato abilitato il cassetto fiscale del ricorrente, dal quale si evincono numerose informazioni utili alla determinazione del debito esatto del sig. Corsini Andrea, nonché della propria situazione reddituale.
- Camera di Commercio di Parma: è stata ottenuta la posizione debitoria del ricorrente iscritta a ruolo.
- Centrale Rischi- Banca D'Italia: a seguito di richiesta inviata a mezzo pec è stata inviata la posizione del ricorrente degli ultimi cinque anni.

In conseguenza di tali controlli, non sono emersi aspetti degni di particolari rilievi ovvero differenti rispetto a quelli al momento rilevati e computati dal ricorrente.

Tutta la documentazione raccolta ovvero reperita, con le precisazioni sopra riportate, pare risultare idonea a consentire la verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente con l'indicazione dei relativi creditori.

Si tenga presente poi che, stante le previsioni contenute nell'art. 12, L. 3/2012 e successive modifiche, vale a dire la necessità che ai fini dell'Omologazione dell'Accordo lo scrivente Gestore debba emettere un'ulteriore attestazione definitiva circa la fattibilità del Piano e che tra l'eventuale Decreto con cui l'Ill.mo Giudice Delegato fisserà l'Udienza di "votazione" e la successiva Udienza di Omologa trascorrerà un lasso di tempo tale da verificare ed analizzare eventuali difformità che si dovessero manifestare.

Con riferimento alla valutazione dei beni immobili, il ricorrente su invito del Gestore della Crisi ha provveduto a far redigere dal Geom. Corrado Ferrari, relazione di stima riguardo ai beni immobili di proprietà dello stesso.

4. STRUTTURA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE E DELL'ATTESTAZIONE

Allo scopo di verificare la veridicità dei dati rappresentati nella proposta di Accordo di composizione della crisi e nella documentazione messa a disposizione dal ricorrente, ai sensi dell'art. 15, comma 6, L. 3/2012 e successive modifiche e la fattibilità del medesimo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 3/2012 e successive modifiche, la presente Relazione sarà articolata come segue:

- a) parte prima: parte descrittiva del Piano, con illustrazione sintetica dello stesso, in merito alle azioni previste ed alle conseguenze, in termini quantitativi e di soddisfacimento delle ragioni dei creditori;
- b) parte seconda: eventuali problematiche valutative incontrate;
- c) parte terza: ricognitiva di regolarità dei dati recuperati:
 - i. analisi delle voci costituenti l'attivo disponibile, come desunte dalla documentazione fornita dai ricorrenti e/o recuperata dallo scrivente Gestore; verifica della correttezza dei dati indicati nella proposta e verifica della congruità;
 - ii. analisi della situazione reddituale del ricorrente;
 - iii. illustrazione della situazione debitoria del ricorrente, onde accertarne la corretta esposizione; ciò al fine di poterne apprezzare sia il dato quantitativo, che quello qualitativo (classificazione dei debiti in prededucibili, privilegiati, chirografari, ecc.);
 - iv. raccordo dei vari dati recuperati ed esposizione del piano di riparto;
- d) parte quarta: valutazione della fattibilità del Piano, intesa come valutazione dell'adempimento alle obbligazioni contemplate nello stesso:
 - i. il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative alla predisposizione dell'accordo di composizione della crisi;
 - ii. il pagamento integrale dei fornitori professionisti in privilegio 2751-bis, n.2 c.c.;
 - iii. il pagamento parziale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente ai contributi non versati;
 - iv. nessun ulteriore pagamento per gli altri creditori privilegiati incapienti e declassati a chirografo.
- e) parte quinta: esposizione della Relazione particolareggiata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3 bis.1, L. 3/2012 e successive modifiche, anche in considerazione della subordinata richiesta di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio.

Tutta la documentazione necessaria alle verifiche effettuate e funzionale alla stesura della presente relazione è conservata dal sottoscritto Gestore della Crisi e a disposizione degli Organi della Procedura. Pertanto non vengono allegati alla presente relazioni ulteriori documenti rispetto a quanto già allegato al Ricorso.

4.1 PARTE PRIMA: ESPOSIZIONE RIASSUNTIVA DELL'ACCORDO E DEL PIANO

Il signor Corsini Andrea mediante deposito di istanza del 07/10/2020, formulava innanzi all'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, nella persona del Referente, Dott. Vittorio Zanichelli, Istanza di nomina di un Gestore della Crisi da

Sovraindebitamento, al fine di poter usufruire delle procedure e degli effetti della Legge 3/2012 e successive modificazioni.

In data 08/10/2020, con Procedimento n. 69/2020, l'Ill.mo Referente, Dott. Vittorio Zanichelli, in applicazione degli artt. 3 e 6 del proprio Regolamento, designava lo scrivente Dott. Lazzaro Rocco Gatti Gestore della presente Crisi nel procedimento indicato in oggetto.

L'Accordo di Composizione della Crisi, predisposto dal ricorrente, prevede sostanzialmente di sanare la propria posizione debitoria attuale, attraverso:

- la vendita del ramo d'azienda, oggi affittato ad euro 650,00/mese, esercente l'attività di bar e commercio di generi di monopolio, al prezzo di euro 30.000,00;
- l'apporto di finanza esterna da parte di terzi per un importo pari ad euro 63.328,00;
- la vendita dell'automezzo di proprietà mediante procedura competitiva di vendita.

Con tali somme si prevedono i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative alla predisposizione dell'accordo di composizione della crisi;
- il pagamento integrale dei fornitori professionisti in privilegio 2751-bis, n.2 c.c.;
- il pagamento parziale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente ai contributi non versati;
- nessun ulteriore pagamento per gli altri creditori privilegiati incapienti e declassati a chirografo.

Innanzitutto occorre rilevare che con riferimento al ramo d'azienda, è già pervenuta come risulta allegata allo stesso accordo, offerta irrevocabile d'acquisto per la somma di euro 30.000,00 da parte dell'attuale affittuaria dell'impresa. Tale offerta risulta subordinata all'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del sig. Corsini Andrea, al fine di non incorrere nel tema della solidale responsabilità ex art. 2560 c.c., riguardo i debiti pregressi contratti anteriormente alla cessione dell'azienda.

Riguardo alla finanza esterna messa a disposizione dei parenti del sig. Corsini Andrea la stessa, come tale, è subordinata all'omologazione della procedura di accordo di composizione della crisi. La sig.ra [REDACTED] nonché la signora [REDACTED] rispettivamente madre e sorella del ricorrente, si sono formalmente impegnate, con la sottoscrizione di apposito impegno, a corrispondere la complessiva somma di euro 63.328,00 entro 60 giorni dall'omologazione della procedura, tramite il versamento diretto alla procedura della somma di euro 60.000,00 ed il pagamento diretto a favore dell'Avv. Violi delle proprie spettanze quantificate in euro 3.328,00.

Infine con riferimento all'automezzo di proprietà del sig. Corsini Andrea (FIAT Ducato, anno 2011, targato EF586RT), l'accordo di composizione della crisi ne prevede la vendita mediante procedura competitiva.

Si riporta nel seguito tabella sintetica con riferimento all'utilizzo delle somme rinvenibili dall'Accordo di composizione della crisi:

ATTIVITA'	SOMMA RICAVABILE	TOTALE
CESSIONE AZIENDA	30.000,00	30.000,00
AFFITTO RAMO AZIENDA (6 MESI)	3.900,00	33.900,00
SOMME DA TERZI	63.328,00	97.228,00
REALIZZO AUTOMEZZO	1.500,00	98.728,00
CREDITORE/SOGGETTO	TOTALE RIPARTO	RESIDUO DISPONIBILE
SPESE GIUSTIZIA	10.784,80	87.943,20
SPESE ADVISOR	12.053,60	75.889,60
FONDO RISCHI PREDEDUZIONE	2.000,00	73.889,60
CRED. PRIV. 2751-BIS, N.2, C.C.	3.328,00	70.561,60
CRED. PRIV. 2753 C.C.	70.561,60	-
	98.728,00	

Occorre precisare che il sig. Corsini Andrea è proprietario, come si evince da visura catastale allegata, di diversi beni immobili (fabbricati e terreni), siti nel Comune di Varsi. Tali beni sono stati valutati dal Geom. Corrado Ferrari, per la quota di proprietà del sig. Corsini, euro 66.000,00, come da perizia allegata al ricorso.

Nello specifico il sig. Corsini detiene suddetti fabbricati in comproprietà con la sig.ra [REDACTED] madre dello stesso: di questi egli risulta pieno proprietario per la quota di 5/8, e detentore della sola nuda proprietà per la quota di 3/8, con usufruttuaria la sig.ra [REDACTED]

Stante il fatto che detto fabbricato costituisce la residenza principale del Ricorrente oltre che della madre, ai fini del presente accordo viene proposto che questo permanga in capo al sig. Corsini e che non venga messo a disposizione dei creditori.

Vale la pena di considerare che stante la collocazione di detto immobile in una località montana con pochi e impervi collegamenti stradali rispetto alle principali frazioni del territorio, oltre che dal capoluogo di provincia Parma, unitamente al fatto che la proprietà degli stessi è divisa per quote in comproprietà tra Corsini e la madre, delle quali quote detiene altresì l'usufrutto, è presumibile ipotizzare che dalla vendita degli stessi difficilmente si ricaverebbe una somma prossima al valore di perizia e che da contro potrebbero verificarsi molteplici tentativi di vendita che andrebbero deserti.

La valutazione dei fabbricati allegata al presente ricorso, per la sola quota di pertinenza del Ricorrente, ammonta, come sopra indicato, ad euro 66.000,00; in ipotesi di liquidazione con modalità competitive tale valore subirebbe senz'altro un ulteriore riduzione a seguito della messa all'asta. Il fabbricato, che potrebbe ipoteticamente risultare appetibile esclusivamente per un soggetto residente in zona, risulta peraltro di difficile vendita stante il diritto di usufrutto che grava su di esso.

A fronte di ciò, i famigliari del ricorrente, subordinatamente all'omologazione dell'accordo, metterebbero a disposizione dei creditori del sig. Corsini, la somma di euro 63.328,00 somma ben superiore a quanto effettivamente ricavabile in caso di alienazione di tali beni qualora intervenisse una procedura di liquidazione del patrimonio anche in considerazione dei costi che dovrebbero essere sostenuti per pubblicità, trascrizioni e quant'altro.

Si segnala che, a seguito delle richieste effettuate dal sottoscritto Gestore della Crisi ad Agenzia Entrate Riscossione nonché dall'Advisor del ricorrente, la stessa, in data 23/02/2022, in spregio al rapporto di collaborazione che dovrebbe esservi tra professionisti ed amministrazione finanziaria, iscriveva ipoteca giudiziale (Reg. Part. 631/Reg. Gen. 3737) su alcuni dei beni immobili di proprietà del ricorrente al fine di avvantaggiarsi rispetto agli altri creditori del sig. Corsini Andrea. Il sottoscritto Gestore della Crisi ha all'uopo richiesto certificato di ispezione ipotecaria dal quale si evince tale iscrizione ipotecaria.

L'art. 46 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che è disposizione comune alle varie discipline, al comma 5 prevede, in tema di procedimento unitario per l'accesso alle procedure della crisi e dell'insolvenza, che *“I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che via sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.”*.

La suddetta ipoteca giudiziale, pertanto, deve essere considerata inefficace ai sensi di Legge e come tale subordinatamente all'omologazione della procedura di accordo e a fronte della sua completa esecuzione dovrà essere cancellata con decreto del Giudice Delegato alla Procedura, così come ribadito nel Ricorso di accesso alla procedura di Accordo di Composizione della Crisi.

Il ricorrente non risulta titolare di altri beni o diritti rispetto a quelli indicati nei precedenti paragrafi. Lo stesso infatti non possiede quote societarie ovvero partecipazioni società; dall'interrogazione del Registro delle Imprese emerge che lo stesso sia titolare della propria impresa individuale e che l'unica partecipazione posseduta sia stata quella relativa alla società “Papaya di Michele Faccini & C. Snc” cancellata dal Registro delle Imprese in data 08/01/2019.

Il sig. Corsini Andrea è attualmente assunto come dipendente a tempo determinato fino al 29/11/2022 con stipendio pari a circa 1.350 euro mensili dall'azienda Barbuti e Bertinelli Trade s.r.l., come da contratto allegato all'accordo di composizione della crisi.

Le tempistiche della proposta avanzata dal ricorrente, e dai suoi assuntori, sono le seguenti:

- celebrazione dell'atto di cessione del ramo d'azienda entro 60 giorni dall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e contestuale versamento della somma di euro 30.000,00 a mani del Gestore della Crisi quale saldo prezzo della compravendita;
- entro 60 giorni dall'omologazione dell'accordo versamento della somma di euro 60.000,00 quale finanza esterna messa a disposizione delle parenti [REDACTED] rispettivamente madre e sorella del Corsini;
- entro 60 giorni dall'omologazione dell'accordo, pagamento diretto all'Avv. Fabio Violi della somma di euro 3.328,00 da parte della madre del sig. Corsini, sig.ra Maria Marzolini;
- vendita dell'automezzo di proprietà (FIAT Ducato, anno 2011, targato EF586RT) mediante procedura competitiva nei termini previsti per l'adempimento dell'accordo.

Viene, pertanto, correttamente rispettata la previsione dell'art. 8, comma 4, della L.3/2012, inerente la moratoria di massimo 12 mesi per i creditori muniti di pegno, privilegio o ipoteca.

4.2 PARTE SECONDA: PROBLEMATICHE VALUTATIVE INCONTRATE

Non sono state riscontrate particolari problematiche in quanto la proposta di accordo di ristrutturazione del debito si sostanzia, di fatto, su impegni di terzi, condizionati all'omologazione dell'accordo stesso, per l'acquisto del ramo d'azienda nonché per l'immissione di finanza esterna a favore della miglior soddisfazione dei creditori sociali. Con riferimento alla convenienza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria ne verrà data piena disamina in apposito capitolo.

4.3 PARTE TERZA: RICOGNIZIONE DELLA REGOLARITA' DEI DATI

4.3.1 Attivo del ricorrente

Di seguito si riporta la consistenza della massa attiva

Beni immobili di proprietà

Il signor Corsini Andrea risulta proprietario dei seguenti beni immobili, suddivisi fra fabbricati e terreni.

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprietà per 1/1	VARSI Sez.	11	67	7	VARSI(PR) LOCALITÀ GOLASO BOSCHI n. 230 Piano T	Cat.C/3	01	52 m ²	Euro: 128,91
Nuda proprietà per 3/8	VARSI Sez.	11	380		VARSI(PR) LOCALITÀ GOLASO CASTELLO n. 15 Piano S1	Cat.C/6	01	160 m ²	Euro: 355,32
Proprietà per 5/8	VARSI Sez.	11	380		VARSI(PR) LOCALITÀ GOLASO CASTELLO n. 15 Piano S1	Cat.C/6	01	160 m ²	Euro: 355,32
Nuda proprietà per 3/8	VARSI Sez.	11	67	8	VARSI(PR) LOCALITÀ GOLASO CASTELLO n. 18 Piano T	Cat.C/6	01	34 m ²	Euro: 75,51
Proprietà per 5/8	VARSI Sez.	11	67	8	VARSI(PR) LOCALITÀ GOLASO CASTELLO n. 18 Piano T	Cat.C/6	01	34 m ²	Euro: 75,51
Proprietà per 1/6	VARSI Sez.	11	375		VARSI(PR) LOCALITÀ GOLASO CASTELLO Piano T	Cat.F/1		36 m ²	Euro:
Proprietà per 1/6	VARSI Sez.	11	364		VARSI(PR) LOCALITÀ GOLASO CASTELLO Piano T	Cat.F/1		17 m ²	Euro:
Proprietà per 5/8	VARSI Sez.	11	67	17	VARSI(PR) LOCALITÀ GOLASO CASTELLO n. 18 Piano T-1	Cat.A/3	03	10 vani	Euro: 619,75
Nuda proprietà per 3/8	VARSI Sez.	11	67	17	VARSI(PR) LOCALITÀ GOLASO CASTELLO n. 18 Piano T-1	Cat.A/3	03	10 vani	Euro: 619,75
Proprietà per 24/192	VARSI Sez.	11	A		VARSI(PR) LOCALITÀ GOLASO BOSCHI n. 10 Piano T	Cat.B/7	U	81 mc	Euro: 41,41

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Qualità	Classe	ha - are - ca	Reddito dominicale	Reddito agrario	Altri Dati
Proprietà per 1/1	VARSI Sez.	12	74		BOSCO CEDUO	01	14290	Euro: 22,14	Euro: 3,69	
Proprietà per 1/6	VARSI Sez.	11	384		SEMIN ARBOR	01	490	Euro: 2,28	Euro: 3,42	
Nuda proprietà per 3/8	VARSI Sez.	11	445		SEMINATIVO	01	665	Euro: 2,75	Euro: 4,64	
Proprietà per 5/8	VARSI Sez.	11	445		SEMINATIVO	01	665	Euro: 2,75	Euro: 4,64	

Stante il fatto che i sopra esposti beni immobili, con relative pertinenze, costituiscono la residenza principale del Ricorrente oltre che della madre, ai fini del presente accordo **viene proposto che questi permangano in capo al sig. Corsini e che non vengano messi a disposizione dei creditori.**

All'uopo, a garanzia dei creditori sociali, e nell'interesse di offrire agli stessi un trattamento migliore rispetto all'ipotesi liquidatoria, su invito del sottoscritto Gestore della Crisi si è proceduto a incaricare il

Geom. Corrado Ferrari ad esprimere il suo giudizio di stima su suddetti beni immobili, di proprietà in parte del sig. Corsini. Il Geom. Ferrari ha valutato il compendio immobiliare complessivamente in euro 73.175,00 attribuendo alla quota del Ricorrente, tenendo conto del fatto dell'abbattimento dovuto all'usufrutto in capo alla madre, un valore di stima di euro 66.000,00.

Beni mobili registrati

Il signor Corsini Andrea risulta proprietario del seguente bene mobile registrato, ovvero automezzo FIAT Ducato, anno 2011, targato EF586RT. Per tale bene il Piano ne prevede l'alienazione mediante procedura competitiva di vendita.

4.3.2 La situazione reddituale del ricorrente

Dall'analisi della documentazione acquisita dal ricorrente nonché dalle verifiche effettuate sul cassetto fiscale, si riscontra che il ricorrente attualmente percepisce un reddito da lavoro dipendente a tempo determinato, dalla ditta Barbuti e Bertinelli Trade Srl di Felegara, di circa euro 1.350,00 netti al mese, oltre che al reddito derivate dal contratto di affitto del ramo d'azienda, pari ad euro 650,00 mensili.

Di seguito si riassumono i redditi percepiti dall'anno 2017 all'anno 2020, non essendo ancora disponibili i dati relativi all'anno 2021:

	2020	2019	2018	2017
Redditi di lavoro dipendente	1.600	0	0	0
Redditi d'impresa	8.254	17.524	32.584	32.393
Altri redditi	73	73	70	242
Totale	9.927	17.597	32.654	32.635

4.3.3 Passivo del ricorrente

Sono stati predisposti dal ricorrente, tramite l'assistenza del proprio *Advisor*, appositi elenchi separati dei creditori, suddivisi per creditore ed anche per natura e grado dei relativi privilegi ed inseriti nella proposta di accordo.

L'analisi di tali poste passive, indicate nella proposta, è stata condotta, dal sottoscritto Gestore della Crisi, sotto due diversi profili volti, da un lato all'accertamento dell'esistenza e della natura del debito, dall'altro a verificare la corretta quantificazione degli importi. Si riporta nel seguito la sintesi dell'esposizione debitoria complessiva, nonché a seguire il dettaglio dei debiti erariali e previdenziali, ed infine il dettaglio complessivo dei debiti suddivisi per grado di prelazione.

ANDREA CORSINI - SITUAZIONE DEBITORIA					
DEBITI		PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO	TOTALE DEBITO	%
DEBITI VERSO FORNITORI	NOTE	3.328,00	4.199,51	7.527,51	2,61%
Partesa BU Nord Est s.r.l.		-	4.199,51	4.199,51	1,46%
Avvocato Fabio Violi		3.328,00	-	3.328,00	1,15%
DEBITI VERSO L'ERARIO NON ISCRITTI A RUOLO	NOTE	29.354,43	837,00	30.191,43	10,46%
Irap 2017 da Unico 2018	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	1.533,49	-	1.533,49	0,53%
Irpef e addizionali 2017 da Unico 2018	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	11.061,61	-	11.061,61	3,83%
Irap 2018 da Unico 2019	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	1.795,50	-	1.795,50	0,62%
Irpef e addizionali 2018 da Unico 2019	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	9.158,38	-	9.158,38	3,17%
Irap 2019 da Unico 2020	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	1.155,77	-	1.155,77	0,40%
Irpef e addizionali 2019 da Unico 2020	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	4.483,43	-	4.483,43	1,55%
Irpef e addizionali 2020 da Unico 2021	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	166,25	-	166,25	0,06%
Tassa automobilistica 2019	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	-	279,00	279,00	0,10%
Tassa automobilistica 2020	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	-	279,00	279,00	0,10%
Tassa automobilistica 2021	Compreso di sanzioni al 30% e interessi	-	279,00	279,00	0,10%
DEBITI VERSO L'ERARIO ISCRITTI A RUOLO	DATA NOTIFICA	208.395,38	27.067,45	235.462,83	81,61%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820130001470033000	21/12/2013	1.382,23	251,66	1.633,89	0,57%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820140003433537000	16/07/2014	130,84	52,34	183,18	0,06%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820140005187803000	20/06/2014	-	181,36	181,36	0,06%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 378201400007718090000	23/09/2014	1.627,93	291,06	1.918,99	0,67%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820140001261974000	21/11/2014	2.154,89	385,96	2.540,85	0,88%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820140001959272000	07/01/2015	2.850,30	730,75	3.581,05	1,24%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820150000159002000	27/05/2015	2.967,76	705,60	3.673,36	1,27%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 378201500003393825000	21/09/2015	62,71	12,45	75,16	0,03%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820150000501175000	21/09/2015	2.885,99	614,96	3.500,95	1,21%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160000094685000	30/03/2016	947,49	154,18	1.101,67	0,38%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160000222360000	27/04/2016	2.942,02	482,03	3.424,05	1,19%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160001199971000	20/09/2016	1.229,77	336,89	1.566,66	0,54%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160001395473000	20/09/2016	4.647,00	139,29	4.786,29	1,66%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820150006406785000	26/12/2016	-	530,45	530,45	0,18%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820150011049210000	26/12/2016	18.134,74	3.186,78	21.321,52	7,39%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820160007760528000	13/11/2016	-	515,35	515,35	0,18%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820160009663283000	05/12/2016	2.081,39	271,27	2.352,66	0,82%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160002309507000	18/01/2017	1.906,28	491,19	2.397,47	0,83%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170002966660000	05/04/2017	8.277,94	1.087,53	9.365,47	3,25%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170006507132000	13/06/2017	-	522,84	522,84	0,18%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170000041292000	21/03/2017	1.863,80	459,87	2.323,67	0,81%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 3782017000768316000	09/10/2017	7.657,65	1.607,72	9.265,37	3,21%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170001189038000	13/10/2017	1.114,37	236,23	1.350,60	0,47%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170001385045000	18/10/2017	7.726,00	916,07	8.642,07	3,00%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170010863168000	14/11/2017	3.153,86	366,00	3.519,86	1,22%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820180002742635000	08/02/2018	6.764,16	770,69	7.534,85	2,61%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820180002742736000	08/01/2018	-	474,72	474,72	0,16%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000068872000	14/02/2018	1.182,88	206,00	1.388,88	0,48%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000173503000	06/05/2018	444,44	72,18	516,62	0,18%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000502033000	19/06/2018	44,20	11,55	55,75	0,02%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000554904000	19/06/2018	5.535,90	849,14	6.385,04	2,21%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180001289806000	13/07/2018	3.225,88	312,16	3.538,04	1,23%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180001442242000	30/10/2018	723,69	97,48	821,17	0,28%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180001696978000	05/12/2018	1.841,26	235,30	2.076,56	0,72%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190003099755000	24/01/2019	20.278,09	1.722,41	22.000,50	7,62%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190000028423000	18/01/2019	8.193,72	948,90	9.142,62	3,17%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190000347552000	14/06/2019	3.759,77	397,89	4.157,66	1,44%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190001241059000	13/08/2019	2.327,94	283,54	2.611,48	0,91%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190001835350000	03/12/2019	1.990,07	213,54	2.203,61	0,76%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190002327139000	21/12/2019	9.547,99	983,93	10.531,92	3,65%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190005347224000	06/05/2019	1.964,37	130,60	2.094,97	0,73%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190009149207000	25/11/2019	18.234,40	1.577,61	19.812,01	6,87%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190012613958000	25/01/2020	23.168,40	1.579,50	24.747,90	8,58%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820200000042857000	29/01/2020	2.880,62	219,47	3.100,09	1,07%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820200000194081000	29/12/2020	3.057,51	197,92	3.255,43	1,13%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200000361591000	25/02/2020	1.113,92	79,44	1.193,36	0,41%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200001978074000	16/09/2021	1.297,80	44,75	1.342,55	0,47%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200002883515000	07/12/2021	-	295,00	295,00	0,10%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200006980464000	25/11/2020	163,47	297,78	461,25	0,16%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820210000158581000	16/10/2021	2.286,51	151,54	2.438,05	0,84%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820210002462869000	06/05/2021	12.623,43	384,58	13.008,01	4,51%
DEBITI VERSO ALTRI ENTI ISCRITTI A RUOLO	NOTE	-	2.999,85	2.999,85	1,07%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820150002276070000	comune di Siena - 16/2/2015	-	135,38	135,38	0,05%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820160008879053000	prefettura di Modena - 16/10/2016	-	800,50	800,50	0,28%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 078201700006230600000	Camera di Commercio Parma - 20/3/2017	-	156,53	156,53	0,06%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170001613918001	Camera di Commercio Parma - 20/3/2017	-	5,88	5,88	0,00%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170009670748000	Camera di Commercio Parma - 10/10/2017	-	94,92	94,92	0,03%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820180007005368000	Camera di Commercio Parma - 16/10/2018	-	76,06	76,06	0,03%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190009149308000	prefettura di Parma - 25/11/2019	-	662,39	662,39	0,24%
Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200000361692000	prefettura di Roma - 31/12/2019	-	1.068,19	1.068,19	0,38%
DEBITI VERSO ALTRI	NOTE	5.351,30	-	5.351,30	1,85%
IMU Comune di Varsi anni dal 2017 al 2021	Importo compreso di sanzioni e interessi	5.140,80	-	5.140,80	1,78%
IMU Comune di Varsi 3 mesi 2022		210,50	-	210,50	0,07%
TOTALE DEBITI CORSINI ANDREA		246.429,11	35.103,81	281.532,92	97,57%

TRIBUTO	ANNO	GRADO	NUMERO CARTELLA	IMPORTO
Contributi Inps	2013	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820130001470033000	1.382,23
Inail	2013	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820140003433537000	130,84
Tassa automobilistica	2011	chiro	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820150006406785000	459,49
Contributi Inps	2014	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820140000771809000	1.627,93
Contributi Inps	2014	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820140001261974000	2.154,89
Contributi Inps	2014	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820140001959272000	2.850,30
Contributi Inps	2014	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820150000159002000	2.967,76
Contributi Inps	2015	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820150000393825000	62,71
Contributi Inps	2015	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820150000501175000	2.885,99
Contributi Inps	2015	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160000094685000	947,49
Contributi Inps	2015	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160000222360000	2.942,02
Contributi Inps	2016	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160001199971000	1.229,77
Contributi Inps	2016	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160001395473000	4.647,00
Tassa automobilistica	2012	chiro	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820150006406785000	456,16
Irpef	2012	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820150011049210000	18.092,41
Iva	2012	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820150011049210000	42,33
Tassa automobilistica	2013	chiro	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820160007760528000	449,44
Irpef	2013	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820160009663283000	2.081,39
Contributi Inps	2016	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820160002309507000	1.906,28
Irpef	2013	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170002966660000	7.486,25
Iva	2013	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170002966660000	791,69
Tassa automobilistica	2014	chiro	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170006507132000	456,16
Contributi Inps	2016	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170000041292000	1.863,80
Contributi Inps	2017	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170000768316000	7.657,65
Contributi Inps	2017	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170001189038000	1.114,37
Contributi Inps	2017	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820170001385045000	7.726,00
Irpef	2014	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820170010863168000	3.153,86
Iva	2014	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820180002742635000	191,89
Irpef	2014	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820180002742635000	6.572,27
Tassa automobilistica	2015	chiro	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820180002742736000	428,87
Contributi Inps	2017	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000068872000	1.182,88
Contributi Inps	2017	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000173503000	444,44
Contributi Inps	2018	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000502033000	44,20
Contributi Inps	2018	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180000554904000	5.535,90
Contributi Inps	2018	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180001289806000	3.225,88
Contributi Inps	2018	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180001442242000	723,69
Contributi Inps	2018	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820180001696978000	1.841,26
Irpef	2015	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190003099755000	20.278,09
Contributi Inps	2018	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190000028423000	8.193,72
Contributi Inps	2019	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190000347552000	3.759,77
Contributi Inps	2019	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190001241059000	2.327,94
Contributi Inps	2019	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190001835350000	1.990,07
Contributi Inps	2019	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820190002327139000	9.547,99
Irpef	2015	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190005347224000	1.964,37
Iva	2015	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190009149207000	4.920,82
Irpef	2015	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190009149207000	13.313,58
Irpef	2016	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820190012613958000	23.168,40
Contributi Inps	2019	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820200000042857000	2.880,62
Contributi Inps	2020	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820200000194081000	3.057,51
Irap	2015	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200000361591000	1.113,92
Irpef	2016	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200001978074000	1.297,80
Tassa automobilistica	2017	chiro	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200002883515000	280,70
Inail	2019/2020	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200006980464000	147,11
Inail sanzioni	2019/2020	8	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200006980464000	16,36
Tassa automobilistica	2018	chiro	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820200006980464000	278,63
Contributi Inps	2021	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 37820210000158581000	2.286,51
Irpef	2016	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820210002462869000	10.102,91
Irap	2016	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 07820210002462869000	2.520,52
Aggi, diritti di notifica e di riscossione				24.258,00
TOTALE				235.462,83

TRIBUTO	GRADO	PRIVILEGIO	IMPORTO
Fornitori con privilegio grado 1/2	1/2	Generale 2751 bis c.c.	3.328,00
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	1/6	Generale 2753 c.c.	91.008,57
Agenzia Entrate Riscossione - INAIL	1/6	Generale 2753 c.c.	294,31
Agenzia Entrate Riscossione - INPS sanzioni	8	Generale 2754 c.c.	-
Agenzia Entrate Riscossione - Irpef e Irap	18	Generale 2752 c.c. 1° comma	140.500,20
Agenzia Entrate Riscossione - Iva	19	Articolo 2752 2° comma	5.946,73
Comune di Varsi per IMU	20	Articolo 2752 3° comma	5.351,30
Regione Emilia Romagna per tassa autoveicoli	Chirografario		3.646,45
Fornitori	Chirografario	-	4.199,51
Agenzia Entrate Riscossione (per aggi e interessi)	Chirografario	-	24.661,96
Camera di Commercio di Parma	Chirografario	-	193,00
Prefettura di Parma	Chirografario	-	532,76
Prefettura di Modena	Chirografario	-	694,03
Prefettura di Roma	Chirografario	-	1.068,19
comune di Siena	Chirografario	-	107,91
		TOTALE	281.532,92

L'accertamento della esistenza del credito è stato condotto a mezzo attività di circolarizzazione ed attraverso le verifiche effettuate presso l'amministrazione finanziaria e l'anagrafe tributaria come già indicato nei precedenti paragrafi della presente relazione.

Spese in prededuzione e accantonamento fondo rischi

L'ammontare totale dei debiti verificati è dunque pari ad euro 245.990,19 a cui occorrerà sommare le spese in prededuzione per la stesura e predisposizione dell'accordo di ristrutturazione nonché quelle di giustizia. Viene inoltre inserito un fondo rischi prededucibile che potrà assorbire eventuali differenze negative che dovessero manifestarsi con l'attuazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

In merito alle spese prededucibili, si precisa che:

- relativamente alle spese di giustizia e di procedura che comprendono il compenso dell'OCC – Gestore della Crisi, le stesse sono indicate nella proposta, in base al preventivo di spesa sottoscritto dal ricorrente, ed ammontano complessivamente ad euro 8.500,00 oltre accessori ed oneri di legge, e così complessivamente euro 10.784,80;
- con riferimento alle spese in prededuzione per la stesura e predisposizione dell'accordo di ristrutturazione è stato fornito al sottoscritto mandato professionale sottoscritto fra le parti nel quali veniva pattuito quale compenso la somma di euro 9.500,00 oltre accessori ed oneri di legge, e così complessivamente euro 12.053,60;
- relativamente al fondo rischi questo viene stanziato ai fini della eventuale copertura di spese ed oneri prededucibili che potessero manifestarsi nel corso della procedura; lo stesso è stato quantificato in euro 2.000,00 e rappresenta un congruo fondo in considerazione delle variabili di piano e degli eventuali rischi ad esso connessi.

È stato inoltre stanziato un fondo rischi di natura privilegiata dell'importo di euro 5.000,00, finalizzato a coprire eventuali differenze sfavorevoli sui conteggi relativi alle imposte e ai contributi previdenziali a

debito del Ricorrente ma non ancora iscritte a ruolo. Essendo i creditori privilegiati incapienti, tale fondo di fatto non impatta sulla ripartizione delle somme a loro favore.

4.3.4 Riparto in favore dei creditori

Sulla base dei valori dell'attivo e del passivo individuati nella proposta, si è proceduto ad una stima dei possibili valori attribuibili in sede di riparto ai diversi creditori delle varie masse. La somma complessivamente rinvenibile a seguito della completa esecuzione dell'accordo risulta pari ad euro 98.728,00; la stessa consentirebbe di fatto i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative alla predisposizione dell'accordo di composizione della crisi;
- il pagamento integrale dei fornitori professionisti con privilegio ex art. 2751-bis, n.2, c.c.;
- il pagamento parziale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente ai contributi non versati, avente prelazione ex art. 2753 c.c. sino a concorrenza dell'attivo disponibile;
- nessun ulteriore pagamento per gli altri creditori privilegiati incapienti e declassati a chirografo.

Si riporta tabella di sintesi dei relativi valori:

ATTIVITA'	SOMMA RICAVABILE	TOTALE
CESSIONE AZIENDA	30.000,00	30.000,00
AFFITTO RAMO AZIENDA (6 MESI)	3.900,00	33.900,00
SOMME DA TERZI	63.328,00	97.228,00
REALIZZO AUTOMEZZO	1.500,00	98.728,00
CREDITORE/SOGGETTO	TOTALE RIPARTO	RESIDUO DISPONIBILE
SPESE GIUSTIZIA	10.784,80	87.943,20
SPESE ADVISOR	12.053,60	75.889,60
FONDO RISCHI PREDEDUZIONE	2.000,00	73.889,60
CRED. PRIV. 2751-BIS, N.2, C.C.	3.328,00	70.561,60
CRED. PRIV. 2753 C.C.	70.561,60	-
	98.728,00	

La proposta prevede la degradazione a chirografo di parte dei crediti privilegiati, speciali e generali, con la successiva mancata soddisfazione dei medesimi.

L'art. 7, comma 1, secondo periodo, della L.3/2012 e successive modifiche, prevede infatti espressamente che: *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione...”*

Lo scrivente ritiene di confermare tale impostazione, recependo i valori indicati; la relativa attestazione sarà rappresentata nelle pagine successive.

Si precisa che tutte le presenti valutazioni e quelle successive presuppongono e vengono effettuate considerando l'effettiva corresponsione delle somme da parte del promissario acquirente del ramo d'azienda e da parte dei terzi, nella misura, nei modi e nei tempi nel Piano riportati e qui richiamati.

4.4 PARTE QUARTA: VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA' DEL PIANO (art. 9 c. 2)

Ai fini della valutazione sulla fattibilità dell'accordo, occorre prendere in considerazione due elementi di rilevante importanza:

- Falcidia dell'IVA e delle ritenute

Per i debiti fiscali e contributivi era in origine ammessa esclusivamente la dilazione del pagamento (art. 7 co. 1 terzo periodo della L. 3/2012), con particolare riferimento:

- ai tributi costituenti risorse proprie dell'UE;
- all'IVA;
- alle ritenute operate e non versate.

Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 23/07/2018 n. 16, ha precisato che l'art. 182-ter del RD 267/42, recante la disciplina sulla transazione fiscale (si veda la voce "Transazione fiscale"), non è applicabile alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. In senso contrario, invece, si è posta una parte della giurisprudenza (Trib. Pistoia 26.4.2017, Trib. Torino 7.8.2017 e Trib. Pescara 19.10.2017).

Al riguardo, investita della questione di legittimità dal Trib. Udine 14.5.2018, la Corte Costituzionale 29.11.2019 n. 245 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 7 co. 1 terzo periodo della L. 3/2012, limitatamente alle parole: "all'imposta sul valore aggiunto", riconoscendo, in questo modo, la possibilità di falcidiare l'IVA anche nell'accordo di composizione della crisi.

Il Trib. Parma 26.3.2021 ha ritenuto ammissibile che la proposta di accordo preveda la falcidia delle ritenute operate e non versate, oltretutto dell'IVA e degli altri tributi di cui all'art. 7 della L. 3/2012 (Trib. Torino 7.8.2017): è ammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi che preveda la falcidia delle ritenute operate e non versate (art. 7 della L. 3/2012).

Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 7.4.2016 C-546/14 (in materia di concordato preventivo), anche ai fini delle procedure di sovraindebitamento deve ritenersi applicabile la falcidia dell'IVA e degli altri tributi di cui all'art. 7 della L. 3/2012 (Trib. Torino 7.8.2017).

Inoltre, sebbene la pronunzia della Corte Cost. n. 245/2019 non involga la questione della falcidiabilità delle ritenute operate e non versate, atteso il parallelismo tracciato tra il concordato preventivo e l'accordo di composizione della crisi, deve procedersi ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata che consenta il pagamento ridotto dei crediti tributari e contributivi, ulteriormente rafforzata, in chiave

interpretativa, dalla disciplina, non ancora in vigore, del Codice della Crisi di Impresa, di cui al DLgs. 14/2019.

In seguito alle modifiche introdotte dal DL 137/2020 conv. L. 176/2020 è stata, invero, espunta la previsione - originariamente contenuta nel terzo periodo del co. 1 dell'art. 7 della L. 3/2012 - che consentiva al debitore la dilazione di pagamento per tale tipologia di crediti.

Conseguentemente, per effetto dell'intervento legislativo, può ritenersi che il piano sottostante l'accordo di composizione della crisi potrà contemplare anche la falcidia dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate.

- *Cram Down*

Con le modifiche introdotte dall'art. 20 del D.L. 118/21, a far data dal 25 agosto 2021, è stato riscritto il comma 4 dell'art. 180 del RD 267/42, consentendo l'omologazione forzata del concordato preventivo "anche in mancanza di adesione" (in luogo della precedente "mancanza di voto"), avvallando l'orientamento giurisprudenziale estensivo in tal senso. (Sezioni Unite n. 8504/2021, Tribunale di Genova 13 maggio 2021, Tribunale di Teramo 19 aprile 2021)

Il legislatore, quindi, impone all'Amministrazione l'adesione alle proposte di composizione della crisi (volte a concludere accordi tra debitore e massa creditoria per il pagamento falcidiato dei crediti, successivamente omologati dal giudice e il cui adempimento estingue l'esposizione debitoria alla data del deposito della proposta), che consentono la migliore soddisfazione del credito erariale in raffronto all'alternativa liquidatoria (volta al soddisfacimento dell'intera massa creditoria nei limiti della consistenza del patrimonio del debitore e dell'ordine delle cause di prelazione).

È stabilito nel nuovo co. 3-quater dell'art. 12 della L. 3/2012, che il Tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11 co. 2 della L. 3/2012 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La misura trova applicazione sia per i creditori fiscali che per quelli contributivi; riguardo a questi ultimi il Tribunale di Pistoia, con provvedimento del 08/07/2021, ha omologato un accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento basato fra l'altro sul *cram down* di debiti previdenziali.

Il meccanismo del *cram down* deve essere coordinato con il principio del silenzio assenso: nell'accordo di composizione della crisi, infatti, di regola, i creditori dissenzienti sono tenuti a manifestare il loro dissenso, con la conseguenza che solo in presenza di voto negativo dell'Erario ovvero degli Enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria il Giudice, valutati i presupposti di legge, procederà con l'omologa forzata dell'accordo.

Il campo di applicazione del *cram down* è limitato alle ipotesi nelle quali il voto dell'Erario sia decisivo ai fini dell'approvazione.

Secondo Trib. Forlì 15/3/2021, per "mancata adesione" del creditore fiscale nelle procedure di sovraindebitamento deve intendersi il voto negativo espresso, posto che, vigendo in questo ambito il meccanismo del silenzio-assenso, il mero "non voto" equivarrebbe a voto positivo.

In base alle informazioni sino ad oggi note, lo scrivente Gestore della Crisi, ritiene di poter attestare la ripartizione esposta nella proposta di accordo e nella misura indicata dal ricorrente.

Pertanto, il sottoscritto ritiene che le valutazioni, che formano il presente Accordo, siano da ritenersi ragionevoli e, dunque, il medesimo Piano, nel proprio complesso, presenti teoricamente una propria sostenibilità numerica ed una propria fattibilità, anche con riferimento alle modalità ed ai tempi di adempimento dell'esecuzione dello stesso.

In particolare, relativamente alla tempistica di adempimento del medesimo prospettata nel presente Piano, pari a 60 giorni dall'intervenuta omologa, per tutti i creditori da soddisfarsi, di ogni ordine e grado, si evidenzia come tale previsione appaia ragionevole e rispettosa sulla base degli assunti precedentemente esposti.

A formare parte integrante dell'adempimento dell'accordo di ristrutturazione è l'impegno del promissario acquirente, per quanto riguarda il ramo d'azienda, e dei terzi, per quanto riguarda la finanza esterna, al fine del buon esito dell'accordo stesso.

Nel denegato caso in cui tali impegni non venissero mantenuti, lo scrivente Gestore della Crisi ne darà immediata comunicazione agli Organi della Procedura al fine dei necessari e conseguenti provvedimenti in merito.

4.5 PARTE QUINTA: RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 9, COMMA 3 BIS.1 L. 3/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Si procede a relazionare brevemente su alcuni aspetti previsti dell'art. 9, comma 3 bis 1, L.3/2012.

In particolare, l'esame della documentazione depositata dal ricorrente, a corredo dell'Accordo; l'esame della documentazione acquisita direttamente dallo scrivente Gestore della Crisi; le informazioni riferite dal Ricorrente e dai suoi Advisor, hanno permesso di comprendere le ragioni dell'indebitamento e l'evolversi delle vicende che hanno caratterizzato la presente Crisi da Sovraindebitamento, consentendo di presentare la presente Relazione sommaria ex art. 9, comma 3 bis 1, L. 3/2012 e successive modifiche, in particolare:

a) "L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni"

L'esposizione debitoria del sig. Corsini Andrea si compone principalmente di debiti nei confronti dell'agente della riscossione, per contributi previdenziali e tributi dichiarati ma non versati, e nei

confronti di un fornitore, per una fornitura eseguita nei confronti dell'azienda precedentemente condotta dal Ricorrente.

Il Ricorrente con l'ausilio dell'*advisor* dott. Gudo Moretti ha provveduto a ricostruire l'ammontare debitorio nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione richiedendo specifico estratto debitorio rilasciato dall'ente in data 12/01/2022.

Le cause dell'indebitamento del ricorrente sono legate di fatto all'omonima ditta individuale esercente attività di bar - gelateria e tabaccheria sita in Varano de' Melegari – frazione Vianino – che lo stesso avviò nel 2010.

I primi anni furono caratterizzati da una buona gestione che permise di garantire di fatto il pagamento di tutti i debiti aziendali, ivi compresi quelli fiscali e contributivi; successivamente, anche per via della crisi economica generale e del calo delle entrate, si iniziarono a generare i primi ritardi nei pagamenti, sia nei confronti dei fornitori, che fiscali e contributivi, questi ultimi lievitati nel corso degli anni, anche a seguito delle pesanti sanzioni ed interessi di mora imposte dall'Agente della Riscossione, e divenuti non più sostenibili.

L'iscrizione a ruolo delle posizioni passive maturate verso l'erario e verso l'INPS determinò appunto l'insorgere di sanzioni, interessi e aggi di riscossione che fecero lievitare sensibilmente la posizione complessiva verso l'erario, rispetto al debito inizialmente non onorato, fino all'importo attualmente iscritto.

La descritta situazione di difficoltà è nel tempo sfociata in crisi ed ha portato il Ricorrente, nel gennaio del 2020, a concedere l'azienda in affitto ad un soggetto terzo.

La tabella seguente mostra l'evoluzione occorsa negli ultimi anni dei risultati dell'azienda condotta dal sig. Corsini, come da dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Volume d'affari iva	190.765	180.107	174.298	170.410	165.168	168.582	29.165*
Ricavi	206.670	199.467	193.217	183.450	187.422	178.129	34.738*
Reddito d'impresa	23.168	49.594	51.443	32.393	32.591	17.524	8.254*

* azienda concessa in affitto dal mese di febbraio

Si evince chiaramente il progressivo calo dei ricavi aziendali, passati dagli oltre 200 mila euro del 2014 fino ai 178 mila del 2019 con calo del risultato economico e conseguentemente anche del valore dell'azienda.

Come accennato quindi, nel gennaio del 2020, appena prima della diffusione in Italia della pandemia da Covid-19 che ha profondamente mutato lo scenario economico in particolare per le attività di ristorazione rivolte al pubblico, il sig. Corsini, ormai schiacciato dal debito erariale e contributivo accumulatosi negli anni e quindi impossibilitato ad una gestione regolare in proprio, ha concesso l'azienda in affitto per tre anni ad un soggetto terzo al fine di mantenerne una benché minima valorizzazione economica ed evitarne la dissoluzione.

L'imperversare della pandemia da Covid-19, che per lunghi mesi nel 2020 e nel 2021 ha costretto il locale alla chiusura ha tuttavia notevolmente ridimensionato le aspettative di valorizzazione dell'azienda, situata oltretutto in una località montana del comune di Parma, non facilmente raggiungibile se non dai soggetti residenti nelle immediate vicinanze.

Per completezza si segnala che il Ricorrente è stato socio amministratore fino al gennaio 2019 della società Papaya di Michele Faccini & c. s.n.c. esercente l'attività di bar e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel comune di Varsi (PR), vicolo san Pietro.

La società costituita nel 2012, con capitale di euro 1.500 era partecipata anche dal sig. Corsini per un terzo al 33,33% congiuntamente con gli altri soci Michele Faccini e Gianluca Raboni, e risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 08/01/2019 senza aver prodotto alcun riparto attivo per il sig. Corsini.

La tabella seguente fornisce esemplificazione della quota di reddito dichiarata dal Ricorrente negli ultimi esercizi di vita di suddetta società a riprova dell'esiguità dei volumi generati:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quota di reddito 33,33%	- 853	- 1.255	306	182	- 7	-	-

Il sig. Andrea Corsini è coniugato con la sig.ra [REDACTED] risiede nella citata abitazione sita in Varsi, località Castello di Golaso, come da autocertificazioni di stato di famiglia allegata al ricorso; lo stesso svolge l'attività di dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro scadente in data 29/11/2022, attualmente alle dipendenze della società Barbuti e Bertinelli Trade s.r.l., facente capo al noto marchio "Marco Polo Expert" esercente attività di commercio al dettaglio di elettrodomestici, tv, computer, tablet ed articoli multimediali in genere.

La moglie [REDACTED] risulta assunta presso il negozio di abbigliamento Marina Rinaldi – Luisa Spagnoli s.p.a. – con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 16 maggio 2022 con uno stipendio netto mensile pari a circa euro 1.650.

Stante la significativa distanza tra l'abitazione principale e la sede di lavoro pari a circa 60 km di strada di montagna, percorribile mediamente in circa un'ora al giorno per due volte, la sig.ra [REDACTED] risulta titolare di un contratto di locazione di un immobile nella città di Parma, sito in via Zarotto 84, con un

canone annuo pari ad euro 4.500. Considerando le spese per le utenze ed il mantenimento del fabbricato, la sig.ra Paganuzzi incorre in una spesa mensile di circa euro 600,00.

Tale previsione permette quotidianamente alla moglie del Ricorrente di limitare i costi ed evitare i rischi stradali del quotidiano trasferimento da Varsi a Parma, al fine di preservare l'attuale posto di lavoro.

Come accennato nelle premesse, il Ricorrente è titolare di un fabbricato abitativo, con annesse pertinenze, in parte detenuto in piena proprietà, ed in parte in nuda proprietà, sito nel comune montano di Varsi, in località Castello di Golaso, costituente la propria residenza principale.

Nello specifico il sig. Corsini detiene suddetti fabbricati in comproprietà con la sig.ra [REDACTED] madre dello stesso: di questi egli risulta pieno proprietario per la quota di 5/8, e detentore della sola nuda proprietà per la quota di 3/8, con usufruttuaria la [REDACTED]

In relazione alla diligenza impiegata dal debitore ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni, si può sottolineare come l'esposizione debitoria si è formata non per un ricorso al credito colposo e/o sproporzionato, ma per via della crisi economica generale e del calo delle entrate e della redditività della propria attività aziendale.

Non risultano quindi posizioni debitorie dirette sproporzionate alla patrimonialità e redditività del ricorrente o generate da comportamenti neglienti ed eccessivamente dispendiosi.

b) “L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”

Come già precedentemente evidenziato, nelle ragioni delle cause del sovraindebitamento di cui al paragrafo precedente, la situazione di crisi ha conseguentemente portato ad una riduzione del fatturato aziendale per poi concludersi con l'affitto della propria azienda ad un soggetto terzo, cumulando negli anni successivi oltre alle imposte ed ai contributi arretrati altresì l'addebito di interessi aggi e sanzioni da parte dell'ente di riscossione, cui il ricorrente non è più riuscito a farvi fronte, nonostante la volontà di sanare la propria situazione debitoria.

c) “L'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori”

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente nonché da quanto emerge dalla proposta del ricorrente, non risultano, allo stato, atti del debitore impugnati dai creditori.

d) “Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria”

La documentazione presentata dal ricorrente a corredo della Proposta di Accordo appare completa ed attendibile.

Gran parte della documentazione, salvo quella già allegata al Ricorso, risulta essere mantenuta a disposizione dell'Ill.mo Giudice Delegato presso lo Studio dello scrivente Gestore, per il tempo previsto dalla L. 3/2012.

La convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria pare evidente. L'omologazione dell'accordo, infatti, consentirebbe in tempi assai brevi (60 giorni) la soddisfazione dei creditori nelle misure di seguito indicate:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative alla predisposizione dell'accordo di composizione della crisi;
- il pagamento integrale dei fornitori professionisti in privilegio 2751-bis, n.2 c.c.;
- il pagamento parziale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente ai contributi non versati, sino a concorrenza dell'attivo disponibile;
- nessun ulteriore pagamento per gli altri creditori privilegiati incipienti e declassati a chirografo.

In caso di alternativa liquidatoria le somme rinvenibili dalla liquidazione sarebbero nettamente inferiori rispetto a quelle previste dall'accordo, peraltro con tutte le incertezze dovute dalla liquidazione sia del ramo d'azienda oggi affittato che delle porzioni di beni immobili di proprietà del ricorrente siti in Varsi. Inoltre la quota di reddito mensile eccedente quanto necessario per la propria sopravvivenza sarebbe limitata ad un breve periodo in quanto il sig. Corsini Andrea è dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro scadente in data 29/11/2022.

Si riporta nel seguito tabella comparativa tra l'ipotesi di Piano e quella liquidatoria in modo da rappresentare in maniera chiara e sintetica il "delta" che verrebbe a determinarsi fra le due procedure concorsuali.

CONFRONTO ACCORDO/LIQUIDAZIONE	ACCORDO	LIQUIDAZIONE	Δ
AFFITTO RAMO AZIENDA	3.900,00	3.900,00	-
CESSIONE AZIENDA	30.000,00	24.000,00	6.000,00
SOMME DA TERZI	63.328,00	-	63.328,00
REALIZZO AUTOMEZZO	1.500,00	1.500,00	-
VENDITA BENI IMMOBILI	-	42.240,00	- 42.240,00
SOMME ECCEDENTI MANTENIMENTO	-	2.975,00	- 2.975,00
	98.728,00	74.615,00	24.113,00

Il dato relativo alle spese necessarie al mantenimento della famiglia appare coerente con quanto indicato nei prospetti medi mensili pubblicati dall'ISTAT.

Pertanto che l'accordo sia più conveniente dell'alternativa liquidatoria pare un dato evidente, in quanto:

- assicurerebbe ai creditori un soddisfacimento più ingente dal punto di vista finanziario grazie all'apporto di finanza esterna da parte delle parenti del Corsini;
- assicurerebbe delle tempistiche assai brevi di incasso ai creditori poiché la proposta si concluderebbe nell'arco temporale di 60 giorni dall'omologa dell'accordo, contro i 4 anni di durata dell'alternativa liquidatoria;
- l'alternativa liquidatoria si baserebbe esclusivamente sulla alienazione di alcune porzioni di beni immobili nonché di un ramo d'azienda, oltre che su alcune somme eccedenti la soglia di mantenimento del ricorrente per un tempo alquanto limitato.

Si espone nella seguente tabella il soddisfacimento dei creditori in ipotesi liquidatoria:

ATTIVITA'	SOMMA RICAVABILE	
CESSIONE AZIENDA	24.000,00	
AFFITTO RAMO AZIENDA (6 MESI)	3.900,00	
SOMME DA TERZI	-	
VENDITA BENI IMMOBILI	42.240,00	
REALIZZO AUTOMEZZO	1.500,00	
SOMME ECCEDENTI MANTENIMENTO	2.975,00	
TOTALE	74.615,00	
CREDITORE/SOGGETTO	TOTALE RIPARTO	RESIDUO DISPONIBILE
SPESE GIUSTIZIA	10.784,80	63.830,20
SPESE ADVISOR	12.053,60	51.776,60
FONDO RISCHI PREDEDUZIONE	2.000,00	49.776,60
CRED. PRIV. 2751-BIS, N.2, C.C.	3.328,00	46.448,60
CRED. PRIV. 2753 C.C.	46.448,60	-
	74.615,00	

e) "Indicazione presumibile dei costi di procedura"

Quali costi di procedura sono stati indicati dal ricorrente sia i costi relativi all'*Advisor* dello stesso, da considerare in prededuzioni trattandosi di spese funzionali alla predisposizione e stesura dell'accordo di sovraindebitamento, nonché i costi relativi all'OCC, anch'essi in prededuzione. I costi della procedura ammontano pertanto ad euro 9.500 oltre accessori di legge (CP ed IVA come per legge) per quanto riguarda l'*advisor* Dott. Guido Moretti ed euro 8.500 oltre accessori di legge (CP ed IVA come per legge) relativamente ai costi per l'OCC.

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori

Il Piano prevede la propria conclusione entro un arco temporale di 60 giorni dall'omologa, periodo ritenuto adeguato e necessario per consentire la cessione del ramo d'azienda, il reperimento della finanza esterna necessaria da parte dei parenti, nonché liquidare l'automezzo di proprietà del ricorrente e così provvedere al pagamento dei creditori aventi diritto. Come riportato nella proposta, i familiari del signor Corsini Andrea, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, intendono versare a favore dei creditori concorsuali la complessiva somma di euro 63.328,00.

La madre del Ricorrente, sig.ra [REDACTED] si impegna, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito:

- al versamento della somma di euro 15.000,00 entro 30 giorni dall'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- all'accollo delle spettanze dovute dal Ricorrente in favore dell'avv. Fabio Violi, pari ad euro 3.328,00, per le attività necessarie alla vendita del ramo d'azienda "Bar Valceno", funzionali al presente accordo.

La sorella del Ricorrente, sig.ra [REDACTED] si impegna, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito:

- al versamento della somma di euro 45.000,00 entro 30 giorni dall'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il totale attivo realizzabile in caso di omologazione dell'accordo da sovraindebitamento risulta pertanto pari ad euro 98.728,00 e permetterebbe il soddisfacimento dei creditori e delle spese di procedura sulla base delle previsioni che seguono:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative alla predisposizione dell'accordo di composizione della crisi, pari a complessivi euro 22.838,40;
- il pagamento integrale dei fornitori professionisti in privilegio 2751-bis, n.2 c.c., pari a complessivi euro 3.328,00;
- il pagamento parziale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente ai contributi non versati, sino a concorrenza dell'attivo disponibile, per euro 70.561,60;
- nessun ulteriore pagamento per gli altri creditori privilegiati incapienti e declassati a chirografo.

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta

Proprio perché le risorse finanziarie rientranti nella nozione di "finanza esterna" sono sottratte alle regole del concorso e possono essere quindi liberamente utilizzate dal debitore.

A tale conclusione perviene la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/2020 quando al punto 3.5 afferma: "...si tratta di disponibilità finanziarie che essendo estranee al patrimonio dell'impresa in stato

di crisi, possono essere liberamente utilizzate per il soddisfacimento delle pretese creditorie, non essendo assoggettate alla regola della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.), né al rigido rispetto delle cause di prelazione (art. 2741 c.c.)”.

In ogni caso nel presente accordo anche le somme relative a finanzia esterna vengono utilizzate per soddisfare i creditori sociali seguendo i rispettivi gradi di privilegio.

h) atti di disposizioni compiuti negli ultimi cinque anni e atti in frode ai creditori

Lo scrivente, prende atto dei documenti n. 18 e 19 allegati a corredo della proposta con riferimento agli atti dispositivi e in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti il deposito della presente. Si segnalano all'uopo tra gli atti dispositivi, l'atto di compravendita a repertorio Notaio Dott. Giorgio Chiari del 24/05/2018 con il quale il sig. Corsini ha venduto nuda proprietà di immobile e terreno sito in Varsi (PR) alla sig.ra [REDACTED]

Inoltre, sempre con riferimento agli atti dispositivi, si segnala la sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d'azienda con l'affittuaria [REDACTED] a repertorio Notaio Carlo Maria Canali in data 28/01/2020.

5. CONCLUSIONE E GIUDIZIO DI ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, Dott. Lazzaro Rocco Gatti, nato a Parma, il 28/10/1984, professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Parma, al numero 879/A, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 162694, con studio professionale in Parma, Strada Petrarca n. 9, incaricato, mediante nomina dell'Ill.mo Referente, Dott. Vittorio Zanichelli, del 08/10/2020, n. 69/2020, di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento del Sig. Corsini Andrea,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 6, ed art. 9 comma 2 L. 3/12 e successive modifiche:

1. la veridicità dei dati contenuti nella Proposta e nei documenti allegati, dando atto che quanto esposto riproduce in termini sostanziali la situazione patrimoniale e reddituale del sig. Andrea Corsini;
2. la fattibilità del Piano proposto ai creditori, nei termini esposti nella presente Relazione dando atto, che lo stesso appare attendibile, sostenibile e coerente anche con riferimento alle modalità ed ai tempi di esecuzione.

6. ATTESTAZIONE DELL'OCC – GESTORE DELLA CRISI EX ART. 7, COMMA 1, SECONDO PERIODO, L. 3/2012

Il sottoscritto, Dott. Lazzaro Rocco Gatti, nato a Parma, il 28/10/1984, professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Parma, al numero 879/A, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 162694, con studio professionale in Parma, Strada Petrarca n. 9, incaricato, mediante nomina dell'Ill.mo Referente, Dott. Vittorio Zanichelli, del 08/10/2020, n. 69/2020, di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento del Sig. Corsini Andrea,

CONSIDERATO

1. che l'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge 3/2012 e successive modifiche, prevede espressamente che:

“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione...”;

2. l'incapacità del ricorrente di fare fronte ai debiti assunti nei confronti dei creditori, si può ritenere che nel caso di non omologazione del presente Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, l'unica alternativa reale possa consistere nel ricorso alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012 nella quale le risorse effettivamente rinvenibile, oltre che del tutto incerte, risulterebbero senz'altro inferiori rispetto a quelle indicate nel presente accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

3. che la procedura di liquidazione del patrimonio per espressa previsione normativa di cui all'art. 14-novies, comma 5, L.3/2012 e successive modifiche, non può chiudersi se non dopo il decorso di anni quattro dal deposito della domanda, determinando pertanto tempi decisamente più lunghi per il soddisfacimento dei creditori;

4. le spese necessarie al sostentamento della famiglia;

5. la proposta basata per buona parte sull'apporto di finanza di un terzo è più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria, seppure il debitore risulti proprietario di alcune porzioni di immobili di difficile alienazione e realizzo;

6. l'ipoteca giudiziale iscritta dall'agente alla riscossione, per le motivazioni sopra addotte, deve ritenersi inefficace.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene quindi che la proposta presentata dal ricorrente che prevede fra l'altro anche l'apporto di finanza terza subordinatamente all'omologazione del piano, ed entro 60 giorni dalla stessa omologazione, possa garantire al ceto creditorio un soddisfacimento non inferiore a quanto n potrebbe derivare dall'alternativa liquidatoria di cui all'art 14 ter legge 3/12 e successive modifiche.

Tutto ciò premesso e considerato

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1 secondo periodo L 3/2012

che la somma prevista nell'accordo a favore dei Creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate e Inps), ed il relativo pagamento della medesima, nei modi e nei termini indicati nel Piano, appaiono assicurare il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

Parma, 17 marzo 2022

Il Gestore della Crisi
Dott. Lazzaro Rocco Gatti





TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Procedura da sovraindebitamento: ANDREA CORSINI n° 1 /2022

Giudice Delegato: dott. Irene Colladet

Il Giudice Delegato,

vista l'assegnazione del presente procedimento in data 30/03/2022;

letta la proposta di accordo di composizione della crisi depositata dal sig. Andrea Corsini, la documentazione allegata, ivi compresa la relazione dell'Organismo di Composizione della crisi;

osservato che

- a) il richiedente svolgeva attività d'impresa fino al 2019/2020 e non risulta che l'OCC abbia relazionato in ordine al possesso congiunto in capo al medesimo dei requisiti di cui all'art. 1 L.F.;
- b) sia nella proposta, sia nella relazione particolareggiata, viene fatto riferimento alla presenza di offerte irrevocabili da parte di un soggetto terzo per l'acquisto dell'azienda il cui ricavato sarà poi messo a disposizione per l'adempimento dell'accordo, senza tuttavia la menzione delle modalità di vendita della stessa;
- c) il sig. Corsini propone domanda di accordo di ristrutturazione, escludendo dallo stesso alcuni beni di sua proprietà e, in via subordinata, chiede disporsi l'apertura della liquidazione del patrimonio, senza specificare se è consapevole o meno del fatto che, a norma di legge, a differenza di quanto accade per le procedure di accordo di ristrutturazione, tutti i beni facenti parte del suo patrimonio personale, dovranno formare oggetto dell'eventuale procedura di liquidazione;
- d) in relazione alle spese di procedura, la proposta prevede quanto segue:

Riguardo alle spese in prededuzione e di giustizia si precisa che il sottoscritto advisor ha richiesto al Gestore della Crisi nominato, dott. Lazzaro Rocco Gatti, il preventivo per il suo incarico. Lo stesso ha comunicato il suo preventivo di spesa. Ai fini della predisposizione del presente accordo viene individuato il compenso per il Gestore della Crisi nell'importo di imponibili euro 8.500,00 oltre accessori di legge, fatta salva la diversa quantificazione/liquidazione disposta dall'OCC o dal Giudice Delegato alla Procedura.

Per quanto riguarda il sottoscritto *advisor*, il compenso pattuito e non ancora corrisposto per l'assistenza, la consulenza, la ricostruzione della situazione patrimoniale, la redazione del ricorso e della relativa documentazione al fine dell'accesso ad una delle procedure previste dalla L.3/2012 ammonta a complessivi euro 9.500,00 oltre accessori di legge, come da mandato professionale che si allega agli atti (all.17).

Per quanto concerne la fase di trattative, verifica delle rispettive posizioni, e negoziazione tra il sig. Corsini e la sig.ra Marina Bernini, riguardanti il ramo d'azienda esercente attività di bar/tabaccheria di proprietà del Ricorrente, culminate con la presentazione da parte dell'attuale affittuaria di un'offerta irrevocabile per l'acquisto dello stesso, si è reso necessario l'intervento di un legale: a tal proposito è intervenuto l'avvocato Fabio Violi, che ha quantificato le attività eseguite, necessarie e funzionali alla predisposizione dell'accordo, nell'importo di euro 3.328,00 comprensivo di CP ed IVA di legge. Ai fini del buon esito del presente piano di

ritenuto che:

sub a) l'OCC debba verificare e relazionare espressamente in ordine alla fallibilità/non fallibilità del richiedente, citando ed allegando, ove non vi abbia già provveduto, la documentazione contabile a supporto;

sub b) rientrando l'istituto dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento nel *genus* delle procedure concorsuali, l'alienazione dei beni, ivi compresa l'azienda, attraverso modalità competitive ex art. 107 L.F. costituisca uno snodo centrale, necessario, obbligato e sottratto al sindacato sia del Giudice delegato, sia dei creditori, di talchè la proposta debba tenere conto delle relative tempistiche ed eventualmente modificare i tempi previsti per il pagamento dei creditori;

sub c) il richiedente debba essere reso edotto della circostanza che, in caso di apertura della procedura di liquidazione, tutti i beni del suo patrimonio saranno sottoposti alla liquidazione;

sub d) quanto al compenso pattuito con i difensori che, o hanno a vario titolo assistito, lo stesso non possa eccedere il compenso previsto per l'OCC, gravando sul proponente l'accordo un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli *advisors* superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi pertanto ridurre di conseguenza l'importo in caso di eccedenza della pattuizione;

quanto poi al compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, si specifica che lo stesso debba essere determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014 e che, in particolare, ai sensi dei co. quarto e quinto del medesimo articolo, *“I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.*

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”;

ritenuto pertanto che

debbero essere assegnati termini al proponente per le modifiche e/o integrazioni di cui in parte motiva;

P.Q.M.

I. ASSEGNA al ricorrente termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per integrare e/o modificare la proposta nei termini di cui in parte motiva;

II. ASSEGNA all'OCC termine a scalare di ulteriori quindici giorni per le integrazioni e/o modifiche conseguenti a quanto previsto sub I, nonché per quelle di competenza indicate in parte motiva.

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC.

Parma, 30/03/2022

Il Giudice Delegato
dott. Irene Colladet

TRIBUNALE DI PARMA

Sezione Fallimentare

INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

EX ARTT. 6 E SEGUENTI L. N. 3/2012

PROPOSTO DA

CORSINI ANDREA

Nella procedura da sovraindebitamento n. 1/2022, promossa da

- CORSINI ANDREA, c.f. CRS NDR 76H19 G337K, nato a Parma il 19/06/1976, residente a Varsi (PR), località Castello di Golaso 230, in proprio;

rappresentato e difeso dal dott. Guido Moretti (c.f. MRT GDU 84M10 G337C), giusta procura rilasciata in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del dott. Guido Moretti in Parma (PR), stradello san Girolamo n. 4, PEC: g.moretti@pec.it presso il quale si dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio;

premesse

- che nel mese di ottobre del 2020, il ricorrente come sopra indicato ed individuato depositava, presso la segreteria dell'OCC dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, la richiesta di nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;

- che l'OCC nominava quale Gestore della Crisi il Dott. Lazzaro Rocco Gatti, con studio in Parma, strada Petrarca n. 9, PEC: lazzarorocco.gatti@pec.it;

- che in data 17 marzo 2022 veniva depositato un accordo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L.3/2012, unitamente alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi che attestava, in conclusione, la ragionevole fattibilità dell'accordo di composizione della crisi;

- che con provvedimento del 30 marzo 2022 notificato in pari data, veniva assegnato termine e richiesta integrazione alla proposta, dall'Ill.mo Giudice Delegato alla Procedura, come segue:

“

a) il richiedente svolgeva attività d'impresa fino al 2019/2020 e non risulta che l'OCC abbia relazionato in ordine al possesso congiunto in capo al medesimo dei requisiti di cui all'art. 1 L.F.;

b) sia nella proposta, sia nella relazione particolareggiata, viene fatto riferimento alla presenza di offerte irrevocabili da parte di un soggetto terzo per l'acquisto dell'azienda il cui ricavato sarà poi messo a disposizione per l'adempimento dell'accordo, senza tuttavia la menzione delle modalità di vendita della stessa;

c) il sig. Corsini propone domanda di accordo di ristrutturazione, escludendo dallo stesso alcuni beni di sua proprietà e, in via subordinata, chiede disporsi l'apertura della liquidazione del patrimonio, senza specificare se consapevole o meno del fatto che, a norma di legge, a differenza di quanto accade per le procedure di accordo di ristrutturazione, tutti i beni facenti parte del suo patrimonio personale, dovranno formare oggetto dell'eventuale procedura di liquidazione;

d) in relazione alle spese di procedura, la proposta prevede quanto segue:

Riguardo alle spese in prededuzione e di giustizia si precisa che il sottoscritto advisor ha richiesto al Gestore della Crisi nominato, dott. Lazzaro Rocco Gatti, il preventivo per il suo incarico. Lo stesso ha comunicato il suo preventivo di spesa. Ai fini della predisposizione del presente accordo viene individuato il compenso per il Gestore della Crisi nell'importo di imponibili euro 8.500,00 oltre accessori di legge, fatta salva la diversa quantificazione/liquidazione disposta dall'OCC o dal Giudice Delegato alla Procedura.

Per quanto riguarda il sottoscritto *advisor*, il compenso pattuito e non ancora corrisposto per l'assistenza, la consulenza, la ricostruzione della situazione patrimoniale, la redazione del ricorso e della relativa documentazione al fine dell'accesso ad una delle procedure previste dalla L.3/2012 ammonta a complessivi euro 9.500,00 oltre accessori di legge, come da mandato professionale che si allega agli atti (all.17).

Per quanto concerne la fase di trattative, verifica delle rispettive posizioni, e negoziazione tra il sig. Corsini e la sig.ra Marina Bernini, riguardanti il ramo d'azienda esercente attività di bar/tabaccheria di proprietà del Ricorrente, culminate con la presentazione da parte dell'attuale affittuaria di un'offerta irrevocabile per l'acquisto dello stesso, si è reso necessario l'intervento di un legale: a tal proposito è intervenuto l'avvocato Fabio Violi, che ha quantificato le attività eseguite, necessarie e funzionali alla predisposizione dell'accordo, nell'importo di euro 3.328,00 comprensivo di CP ed IVA di legge. Ai fini del buon esito del presente piano di ritenuto che:

sub a) l'OCC debba verificare e relazionare espressamente in ordine alla fallibilità/non fallibilità del richiedente, citando ed allegando, ove non vi abbia già provveduto, la documentazione contabile a supporto;

sub b) rientrando l'istituto dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento nel genus delle procedure concorsuali, l'alienazione dei beni, ivi compresa l'azienda, attraverso modalit  competitive ex art. 107 L.F. costituisca uno snodo centrale, necessario, obbligato e sottratto al sindacato sia del Giudice delegato, sia dei creditori, di talch  la proposta debba tenere conto delle relative tempistiche ed eventualmente modificare i tempi previsti per il pagamento dei creditori;

sub c) il richiedente debba essere reso edotto della circostanza che, in caso di apertura della procedura di liquidazione, tutti i beni del suo patrimonio saranno sottoposti alla liquidazione;

sub d) quanto al compenso pattuito con i difensori che, o hanno a vario titolo assistito, lo stesso non possa eccedere il compenso previsto per l'OCC, gravando sul proponente l'accordo un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non pu  considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi pertanto ridurre di conseguenza l'importo in caso di eccedenza della pattuizione;

quanto poi al compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, si specifica che lo stesso debba essere determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014 e che, in particolare, ai sensi dei co. quarto e quinto del medesimo articolo, "I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non pu  comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto   attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto   attribuito ai creditori   inferiore ad euro 20.000_;

ritenuto pertanto che debbano essere assegnati termini al proponente per le modifiche e/o integrazioni di cui in parte motiva;

P.Q.M.

I. ASSEGNA al ricorrente termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per integrare e/o modificare la proposta nei termini di cui in parte motiva;

II. ASSEGNA all'OCC termine a scalare di ulteriori quindici giorni per le integrazioni e/o modifiche conseguenti a quanto previsto sub I, nonch  per quelle di competenza indicate in parte motiva.

tutto quanto sopra premesso, si forniscono le specificazioni ed integrazioni richieste.

1. Con riferimento a quanto richiesto al punto a) si rimanda all'integrazione di relazione che verrà predisposta dal Gestore della Crisi.
2. Con riferimento a quanto richiesto al punto b), si osserva quanto segue. La S.V. ha correttamente osservato che sia nella proposta presentata, che nell'allegata relazione particolareggiata, per quanto concerne la soluzione adottata per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori, viene fatto riferimento alla presenza di un'offerta irrevocabile da parte di terzi per l'acquisto del ramo d'azienda c.d. "bar Valceno", già ricompreso nella proposta di accordo, peraltro sottolineando che la vendita (sostanzialmente a trattativa privata) così prevista costituirebbe un vantaggio rispetto alla necessaria competitività imposta dalla diversa procedura di liquidazione del patrimonio.

Si evidenzia infatti che nelle procedure di accordo di composizione della crisi e di piano del consumatore, il legislatore non ha previsto una disposizione che regoli le modalità di vendita dei beni e non rinvia né alle modalità di liquidazione dei beni nel fallimento né alle modalità di liquidazione dei beni nella procedura di liquidazione del patrimonio, lasciando al debitore la possibilità di realizzare la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.

Sul punto, autorevole dottrina ha ritenuto che, nelle procedure di accordo di composizione della crisi e di piano del consumatore, "il legislatore, nel tratteggiare il contenuto della proposta, ha lasciato al debitore ampia libertà nella scelta della soluzione economico giuridica più idonea ad ottenere l'esdebitazione. Ne è prova il primo comma dell'art. 8 L. n. 3/2012 che, nel prevedere che la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori possano avvenire attraverso qualsiasi forma, sancisce il principio di atipicità della proposta".¹

Ne sono la dimostrazione anche le procedure previste dagli artt. 182-bis e 67 L.F., per le quali non è previsto l'obbligo della modalità competitiva per l'alienazione dei beni.

Non da ultimo si evidenzia l'orientamento assunto da codesto Tribunale nel procedimento n. 1/2020 - SOCIETÀ AGRICOLA CASCINA IL PONTE DI ZANINONI S.S. + 4, omologato con decreto in data 26/03/2021, il cui presente piano di ristrutturazione è stato

¹ P. Pajardi, M. Bocchiola, A. Paluchowski, Codice del Fallimento, Giuffrè editore.

redatto in accordo con predetto orientamento e per il quale l'alienazione del compendio era previsto senza alcuna modalit  competitiva.

In ogni caso, aderendo alle indicazioni di codesto On. Tribunale, in merito alla necessit  di prevedere modalit  competitive per le vendite, in considerazione della fattispecie dell'accordo di ristrutturazione predisposto, che presenta un'offerta irrevocabile da parte di terzi per l'acquisto del ramo d'azienda "Bar Valceno" di propriet  del ricorrente, appare compatibile l'art. 163-bis L.F. in tema di offerte concorrenti e pertanto con la presente integrazione si intende integrare l'accordo di ristrutturazione presentato prevedendo come modalit  competitive di alienazione dei beni oggetto della procedura quelle previste appunto dall'art. 163-bis L.F.

All'uopo, in considerazione delle tempistiche previste dalla legge per tali modalit  di vendita, appare necessario prevedere un allungamento dell'orizzonte temporale di esecuzione e adempimento del Piano da giorni 60 a giorni 180.

3. Con riferimento a quanto richiesto al punto c), si conferma che il ricorrente Andrea Corsini
· stato reso edotto sia dall'advisor, sia dal suo legale che dal gestore della crisi, sul fatto che la procedura di liquidazione del patrimonio preveda, a differenza dell'accordo, che tutti i beni facenti parte del suo patrimonio personale dovranno formare oggetto dell'eventuale procedura di liquidazione. Si ritiene che la sottoscrizione del ricorso da parte del sig. Corsini, con l'esplicita richiesta subordinata di richiesta di apertura di procedura di liquidazione del patrimonio, sia la prova che egli ne   a conoscenza.

In ogni caso si ritiene che tale fattispecie, vale a dire l'apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio, sia circostanza solo che remota in quanto la ricostruzione dell'attivo e del passivo del ricorrente   avvenuta con estrema scrupolosit  e che non vi siano i presupposti perch  l'accordo di ristrutturazione possa essere ritenuto meno conveniente rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio, sia in termini di soddisfacimento dei creditori concorsuali, sia in termini di tempistiche di incasso e di conclusione della procedura.

4. Con riferimento a quanto richiesto al punto d), il sottoscritto advisor ritiene corretta la quantificazione del compenso cos  come determinato dall'OCC e verificato dal sottoscritto rispetto ai parametri di legge previsti per le procedure di accordo da sovraindebitamento, tenendo conto dei valori dell'attivo, del passivo e delle relative riduzioni percentuali. In ossequio alla richiesta della S.V. si comunica la disponibilit  di ridurre l'importo del

Conseguentemente la proposta di accordo, a seguito delle modifiche apportate, potrebbe essere così riassunta:

[illegible]

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Parma, svolti gli incombeni e le verifiche previste dall'art. 10 e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modifiche, Voglia:

⌋ fissare immediatamente con decreto l'udienza ex art. 10 L.3/2012 disponendone a cura del Gestore della Crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, ai creditori;

⌋ che con il suddetto decreto, sempre in base al citato art. 10, comma 2, L. 3/2012, il Giudice:

- é stabilisca idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- é ordini la trascrizione del decreto a cura del Gestore della Crisi, presso gli uffici competenti;
- é disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni

- esecutive individuali e disposti sequestri conservativi e acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- la cancellazione dell'ipoteca giudiziale Reg. Part. 631/Reg. Gen. 3737 iscritta da Agenzia Entrate Riscossione sui beni immobili di proprietà del Ricorrente, ai sensi dell'articolo 46 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in quanto inefficace nei confronti degli altri creditori;
- che disponga la ricerca di interessati all'acquisto del ramo d'azienda oggetto di alienazione, disponendo l'apertura di un procedimento competitivo.

In subordine, nella denegata ipotesi di mancata fissazione dell'udienza prevista dall'art. 10, comma 1, L.3/2012, il ricorrente

CHIEDE

l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L.3/2012 e che l'Ecc.mo Tribunale di Parma voglia, svolti gli incombeni e le verifiche previste dall'art. 14-quinquies e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modifiche:

- disponga ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal Dott. Lazzaro Rocco Gatti, già Gestore della Crisi;
- disponga che, sino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, e acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- disponga, al fine della idonea pubblicità, la pubblicazione della domanda e del decreto sul sito del Tribunale di Parma oltre ad ogni ulteriore necessaria pubblicità;
- disponga, al fine dell'art. 14 quinquies, comma 2 let. f), il limite di quanto occorra ai ricorrenti per il mantenimento del ricorrente in euro 1.500,00 per il ricorrente;
- ordini la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati dei ricorrenti;
- ordini, infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento.

Parma, 1 aprile 2022

(dott. Guido Moretti)

TRIBUNALE DI PARMA

Sezione Fallimentare

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

proposto da

CORSINI ANDREA (R.G. 1/2022 – TRIBUNALE DI PARMA)

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

Ill.mo Tribunale di Parma,

il sottoscritto Dott. Lazzaro Rocco Gatti, nato a Parma il 28/10/1984, professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Parma, al numero 879/A, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 162694, con studio professionale in Parma, Strada Petrarca n.9, e-mail pec: lazzarorocco.gatti@pec.it è stato incaricato, a seguito di nomina da parte dell'Ill.mo Referente, Dott. Vittorio Zanichelli, del 08/10/2020, n. 69/2020, di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento del Sig. Corsini Andrea, c.f.: CRSNDR76H19G337K;

premesso

- che in data 17 marzo 2022 il ricorrente CORSINI ANDREA, per tramite del proprio advisor Dott. Guido Moretti, depositava un accordo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L.3/2012, unitamente alla relazione particolareggiata del sottoscritto Gestore della Crisi che attestava, in conclusione, la ragionevole fattibilità dell'accordo di composizione della crisi;
- che con provvedimento del 30 marzo 2022 notificato in pari data, veniva assegnato termine e richiesta integrazione alla proposta, dall'Ill.mo Giudice Delegato alla Procedura, come di seguito riportata:

“...

a) il richiedente svolgeva attività d'impresa fino al 2019/2020 e non risulta che l'OCC abbia relazionato in ordine al possesso congiunto in capo al medesimo dei requisiti di cui all'art. 1 L.F.;

b) sia nella proposta, sia nella relazione particolareggiata, viene fatto riferimento alla presenza di offerte irrevocabili da parte di un soggetto terzo per l'acquisto dell'azienda il cui ricavato sarà poi messo a disposizione per l'adempimento dell'accordo, senza tuttavia la menzione delle modalità di vendita della stessa;

c) il sig. Corsini propone domanda di accordo di ristrutturazione, escludendo dallo stesso alcuni beni di sua proprietà e, in via subordinata, chiede disporsi l'apertura della liquidazione del patrimonio, senza specificare se è consapevole o meno del fatto che, a norma di legge, a differenza di quanto accade per le procedure di accordo di ristrutturazione, tutti i beni facenti parte del suo patrimonio personale, dovranno formare oggetto dell'eventuale procedura di liquidazione;

d) in relazione alle spese di procedura, la proposta prevede quanto segue:

Riguardo alle spese in prededuzione e di giustizia si precisa che il sottoscritto advisor ha richiesto al Gestore della Crisi nominato, dott. Lazzaro Rocco Gatti, il preventivo per il suo incarico. Lo stesso ha comunicato il suo preventivo di spesa. Ai fini della predisposizione del presente accordo viene individuato il compenso per il Gestore della Crisi nell'importo di imponibili euro 8.500,00 oltre accessori di legge, fatta salva la diversa quantificazione/liquidazione disposta dall'OCC o dal Giudice Delegato alla Procedura.

Per quanto riguarda il sottoscritto advisor, il compenso pattuito e non ancora corrisposto per l'assistenza, la consulenza, la ricostruzione della situazione patrimoniale, la redazione del ricorso e della relativa documentazione al fine dell'accesso ad una delle procedure previste dalla L.3/2012 ammonta a complessivi euro 9.500,00 oltre accessori di legge, come da mandato professionale che si allega agli atti (all.17).

Per quanto concerne la fase di trattative, verifica delle rispettive posizioni, e negoziazione tra il sig. Corsini e la sig.ra Marina Bernini, riguardanti il ramo d'azienda esercente attività di bar/tabaccheria di proprietà del Ricorrente, culminate con la presentazione da parte dell'attuale affittuaria di un'offerta irrevocabile per l'acquisto dello stesso, si è reso necessario l'intervento di un legale: a tal proposito è intervenuto l'avvocato Fabio Violi, che ha quantificato le attività eseguite, necessarie e funzionali alla predisposizione dell'accordo, nell'importo di euro 3.328,00 comprensivo di CP ed IVA di legge. Ai fini del buon esito del presente piano di

ritenuto che:

sub a) l'OCC debba verificare e relazionare espressamente in ordine alla fallibilità/non fallibilità del richiedente, citando ed allegando, ove non vi abbia già provveduto, la documentazione contabile a supporto;

sub b) rientrando l'istituto dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento nel genus delle procedure concorsuali, l'alienazione dei beni, ivi compresa l'azienda, attraverso modalità competitive ex art. 107 L.F. costituisca uno snodo centrale, necessario, obbligato e sottratto al sindacato sia del Giudice delegato, sia dei creditori, di talchè la proposta debba tenere conto delle relative tempistiche ed eventualmente modificare i tempi previsti per il pagamento dei creditori;

sub c) il richiedente debba essere reso edotto della circostanza che, in caso di apertura della procedura di liquidazione, tutti i beni del suo patrimonio saranno sottoposti alla liquidazione;

sub d) quanto al compenso pattuito con i difensori che, o hanno a vario titolo assistito, lo stesso non possa eccedere il compenso previsto per l'OCC, gravando sul proponente l'accordo un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi pertanto ridurre di conseguenza l'importo in caso di eccedenza della pattuizione;

quanto poi al compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, si specifica che lo stesso debba essere determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014 e che, in particolare, ai sensi dei co. quarto e quinto del medesimo

articolo, “I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”;

ritenuto pertanto che debbano essere assegnati termini al proponente per le modifiche e/o integrazioni di cui in parte motiva;

P.Q.M.

I. ASSEGNA al ricorrente termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per integrare e/o modificare la proposta nei termini di cui in parte motiva;

II. ASSEGNA all'OCC termine a scalare di ulteriori quindici giorni per le integrazioni e/o modifiche conseguenti a quanto previsto sub I, nonché per quelle di competenza indicate in parte motiva.

tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto Gestore della Crisi fornisce di seguito tutti i chiarimenti richiesti dalla S.V.:

a) con riferimento alla fallibilità/non fallibilità del richiedente, il sottoscritto riporta nel seguito il disposto di cui all'art. 1 Legge Fallimentare:

“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- 1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;*
- 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;*
- 3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.”*

Si riporta nel seguito tabella indicante i parametri previsti dall'art. 1 della Legge Fallimentare che definisce coloro che risultano soggetti alle disposizioni sul fallimento.

Art. 1 L.F.	2018	2019	2020	LIMITI
ATTIVO PATRIMONIALE	105.262	106.033	-	300.000
RICAVI LORDI	187.422	178.129	34.738	200.000
DEBITI	271.352	277.270	277.715	500.000

I dati così indicati sono stati reperiti anche tramite la documentazione fiscale del ricorrente.

Come si evince dalla tabella di sintesi riportata, pertanto, il ricorrente CORSINI ANDREA risulta soggetto NON FALLIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, Legge Fallimentare.

- b) L'integrazione all'accordo di sovraindebitamento del ricorrente, riguardo all'alienazione dei beni ed in particolare del ramo d'azienda oggetto di offerta irrevocabile d'acquisto, specifica che *“si intende integrare l'accordo di ristrutturazione presentato prevedendo come modalità competitive di alienazione dei beni oggetto della procedura quelle previste appunto dall'art. 163-bis L.F.”*. Di conseguenza, l'accordo presentato, e sottoposto al vaglio dell'Onorevole Tribunale e dei creditori, in sostanza prevede la vendita di tutti i beni (ramo d'azienda e bene mobile registrato) mediante procedure competitive e l'apporto di finanza esterna da parte di terzi soggetti. Il sottoscritto ritiene altrettanto congruo, alla luce delle modifiche apportate al Piano, che le tempistiche previste per l'attuazione ed esecuzione dello stesso vengano prolungate da giorni 60 a giorni 180, in considerazione dei termini previsti dalla legge per le vendite competitive.
- c) Con riferimento a quanto richiesto al punto sub c) il sottoscritto Gestore della Crisi concorda con quanto riportato dall'*advisor* Dott. Guido Moretti nell'integrazione all'accordo, ulteriormente ribadendo che il sig. Corsini risulta edotto del fatto che la procedura di liquidazione del patrimonio determinerebbe l'alienazione di tutti i beni dello stesso. In ogni caso si ritiene che data l'evidente convenienza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria, questa non possa che essere una circostanza alquanto remota. Si sottolinea infatti che le porzioni di beni immobili che verrebbero alienati si trovano in un paese di montagna dell'appennino parmense e risultano cointestati unitamente ad altri soggetti; inoltre l'accordo di sovraindebitamento, oltre a prevedere un soddisfacimento ben maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria, consentirebbe tempistiche di incasso da parte dei creditori alquanto rapide (180 giorni contro 4 anni).
- d) Con riferimento al compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione dell'accordo, lo stesso è stato determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014. All'uopo si riporta nel seguito tabella di determinazione del compenso redatta dal CNDCEC dalla quale emerge che il compenso richiesto dall'OCC (pari ad € 8.500,00) risulta ricompreso fra i parametri previsti dal D.M. 202/2014.

DETERMINAZIONE COMPENSI PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI
(art. 16 D.M. 202/2014)

CONSUMATORE o DEBITORE NON FALLIBILE		CORSINI ANDREA			
ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI					
IMPORTO dell'ATTIVO		98.728,00			
IMPORTO del PASSIVO		288.533,00			
IMPORTO ATTRIBUITO ai CREDITORI		98.728,00			
		COMPENSO MASSIMO			
IMPORTO del PASSIVO SUPERIORE a 1.000.000		NO	9.872,80		
IMPORTO ATTRIBUITO ai CREDITO INFERIORE a 20.000		NO			

ATTIVO					
<i>scaglione</i>		<i>aliquota minima</i>	<i>aliquota massima</i>	<i>MINIMO</i>	<i>MASSIMO</i>
<i>da</i>	<i>a</i>				
-	16.227,08	12,00%	14,00%	1.947,25	2.271,79
16.227,09	24.340,62	10,00%	12,00%	811,35	973,62
24.340,63	40.567,68	8,50%	9,50%	1.379,30	1.541,57
40.567,69	81.135,38	7,00%	8,00%	2.839,74	3.245,42
81.135,39	405.676,89	5,50%	6,50%	967,59	1.143,52
405.676,90	811.353,79	4,00%	5,00%	-	-
811.353,80	2.434.061,37	0,90%	1,80%	-	-
2.434.061,38	9.999.999.999,00	0,45%	0,90%	-	-
TOTALI ATTIVO				7.945,23	9.175,92

PASSIVO					
<i>scaglione</i>		<i>aliquota minima</i>	<i>aliquota massima</i>	<i>MINIMO</i>	<i>MASSIMO</i>
<i>da</i>	<i>a</i>				
-	81.131,38	0,19%	0,94%	154,15	762,63
81.131,39	9.999.999.999,00	0,06%	0,46%	124,44	954,05
TOTALI PASSIVO				278,59	1.716,68

			<i>MINIMO</i>	<i>MASSIMO</i>
TOTALI AL LORDO DELLA RIDUZIONE			8.223,82	10.892,60
RIDUZIONE ex-art. 16 c. 4 (dal 15 al 40%)		15,00	-	1.633,89
TOTALI AL NETTO DELLA RIDUZIONE			6.990,25	9.258,71

Alla luce delle integrazioni e delle modifiche apportate all'accordo di sovraindebitamento ed alla relazione del sottoscritto Gestore della Crisi, il Piano può essere sintetizzato nella seguente tabella:

ATTIVITA'	SOMMA RICAVABILE
CESSIONE AZIENDA	30.000,00
AFFITTO RAMO AZIENDA (6 MESI)	3.900,00
SOMME DA TERZI	63.328,00
REALIZZO AUTOMEZZO	1.500,00
	98.728,00
CREDITORE/SOGGETTO	TOTALE RIPARTO
SPESE GIUSTIZIA	10.784,80
SPESE ADVISOR	10.784,80
FONDO RISCHI PREDEDUZIONE	2.000,00
CRED. PRIV. 2751-BIS, N.2, C.C.	3.328,00
CRED. PRIV. 2753 C.C.	71.830,40
	98.728,00

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto Dott. Lazzaro Rocco Gatti,

CONFERMA

quanto riportato nella propria relazione datata 17/03/2022, depositata in allegato all'accordo di composizione della crisi, per quanto non espressamente modificato dalla presente integrazione,

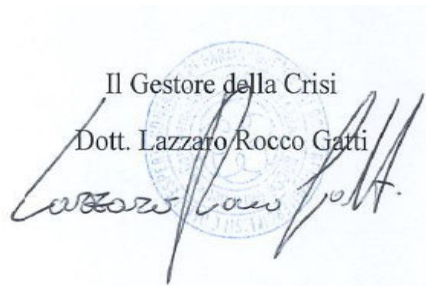
ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 6, ed art. 9 comma 2 L. 3/2012 e successive modifiche:

1. la veridicità dei dati contenuti nella Proposta e nei documenti allegati, dando atto che quanto esposto riproduce in termini sostanziali la situazione patrimoniale e reddituale del sig. Andrea Corsini;
2. la fattibilità del Piano proposto ai creditori, nei termini esposti nella presente Relazione dando atto, che lo stesso appare attendibile, sostenibile e coerente anche con riferimento alle modalità ed ai tempi di esecuzione.

Parma, 01 aprile 2022

Il Gestore della Crisi
Dott. Lazzaro Rocco Gatti





TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Procedura da sovraindebitamento: ANDREA CORSINI n° 1 /2022

Giudice Delegato: dott. Irene Colladet

Il Giudice Delegato,

letta la proposta di accordo di composizione della crisi depositata dal sig. Andrea Corsini, la documentazione allegata, ivi compresa la relazione dell'Organismo di Composizione della crisi;;

richiamato il proprio provvedimento di data 30/03/2022 e la successiva integrazione depositata rispettivamente dal ricorrente e dall'OCC in data 01/04/2022;

rilevato in particolare che, nonostante il provvedimento di data 30/03/2022 espressamente prevedesse che *“rientrando l'istituto dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento nel genus delle procedure concorsuali, l'alienazione dei beni attraverso modalità competitive ex art. 107 L.F. costituisce uno snodo centrale, necessario, obbligato e sottratto al sindacato sia del Giudice delegato, sia dei creditori”*, il ricorrente riteneva di richiamare ed applicare l'art. 163 bis L.F., contenente tuttavia una disciplina specifica ed eccezionale per la fase ante omologa del concordato in bianco, che peraltro prevede l'emissione di un provvedimento del Tribunale in composizione collegiale, non suscettibile di applicazione analogica;

considerato altresì che il richiamo degli istituti di cui agli artt. 182-bis e 67 L.F. appare inconferente in quanto in merito al primo si discute della natura concorsuale, mentre quanto al secondo la stessa può ritenersi pacificamente esclusa;

ritenuto pertanto necessario assegnare un ulteriore termine affinché i ricorrenti modifichino la proposta prevedendo modalità competitive di alienazione compatibili con l'istituto in esame e con la previsione di cui all'art. 107 comma primo L.F.;

P.Q.M.

I. ASSEGNA al ricorrente termine di ulteriori quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per integrare la proposta, specificando modalità competitive di alienazione

dei beni oggetto della procedura compatibili con l'istituto di cui all'art. 10 L. 3/2012 e con l'art. 107 comma primo l.f..

II. ASSEGNA, all'OCC termine a scalare di ulteriori quindici giorni per integrare e/o modificare la propria relazione all'esito delle modifiche e/o integrazioni apportate al piano dai ricorrenti.

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC.

Parma, 04/04/2022

Il Giudice Delegato
dott. Irene Colladet

TRIBUNALE DI PARMA

Sezione Fallimentare

SECONDA INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

EX ARTT. 6 E SEGUENTI L. N. 3/2012

PROPOSTO DA

CORSINI ANDREA

Nella procedura da sovraindebitamento n. 1/2022, promossa da

- CORSINI ANDREA, c.f. CRS NDR 76H19 G337K, nato a Parma il 19/06/1976, residente a Varsi (PR), località Castello di Golaso 230, in proprio;

rappresentato e difeso dal dott. Guido Moretti (c.f. MRT GDU 84M10 G337C), giusta procura rilasciata in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del dott. Guido Moretti in Parma (PR), stradello san Girolamo n. 4, PEC: g.moretti@pec.it presso il quale si dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio;

premesse

- che nel mese di ottobre del 2020, il ricorrente come sopra indicato ed individuato depositava, presso la segreteria dell'OCC dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, la richiesta di nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;

- che l'OCC nominava quale Gestore della Crisi il Dott. Lazzaro Rocco Gatti, con studio in Parma, strada Petrarca n. 9, PEC: lazzarorocco.gatti@pec.it;

- che in data 17 marzo 2022 veniva depositato un accordo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L.3/2012, unitamente alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi che attestava, in conclusione, la ragionevole fattibilità dell'accordo di composizione della crisi;

- che con provvedimento del 30 marzo 2022 notificato in pari data, veniva assegnato termine e richiesta integrazione alla proposta, dall'Ill.mo Giudice Delegato alla Procedura;

- che in data 1 aprile 2022 veniva depositata dal sottoscritto advisor e dal Gestore della Crisi l'integrazione richiesta dalla S.V. Ill.ma;

- che con provvedimento del 4 aprile 2022, notificato in data 5 aprile 2022, veniva richiesta ulteriore integrazione come di seguito riportata:

è rilevato in particolare che, nonostante il provvedimento di data 30/03/2022 espressamente prevedesse che rientrando l'istituto dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento nel genus delle procedure concorsuali, l'alienazione dei beni attraverso modalità competitive ex art. 107 L.F. costituisce uno snodo centrale, necessario, obbligato e sottratto al sindacato sia del Giudice delegato, sia dei creditori, il ricorrente riteneva di richiamare ed applicare l'art. 163 bis L.F., contenente tuttavia una disciplina specifica ed eccezionale per la fase ante omologa del concordato in bianco, che peraltro prevede l'emissione di un provvedimento del Tribunale in composizione collegiale, non suscettibile di applicazione analogica;

considerato altresì che il richiamo degli istituti di cui agli artt. 182-bis e 67 L.F. appare inconferente in quanto in merito al primo si discute della natura concorsuale, mentre quanto al secondo la stessa può ritenersi pacificamente esclusa;

ritenuto pertanto necessario assegnare un ulteriore termine affinché i ricorrenti modifichino la proposta prevedendo modalità competitive di alienazione compatibili con l'istituto in esame e con la previsione di cui all'art. 107 comma primo L.F.;

P.Q.M.

I. ASSEGNA al ricorrente termine di ulteriori quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per integrare la proposta, specificando modalità competitive di alienazione dei beni oggetto della procedura compatibili con l'istituto di cui all'art. 10 L. 3/2012 e con l'art. 107 comma primo l.f..

II. ASSEGNA, all'OCCT termine a scalare di ulteriori quindici giorni per integrare e/o modificare la propria relazione all'esito delle modifiche e/o integrazioni apportate al piano dai ricorrenti. È

tutto quanto sopra premesso, con riferimento a quanto richiesto nella suddetta richiesta di integrazione, i beni oggetto di alienazione, ed in particolare il ramo d'azienda c.d. "Bar Valceno", verranno alienati mediante procedure competitive di vendita che assicurino, con adeguate forme di pubblicità, la massima partecipazione di eventuali potenziali interessati, sulla base dell'offerta irrevocabile d'acquisto pervenuta dall'affittuaria [REDACTED] come anche previsto dall'art. 107, primo comma, L.F.

All'uopo, in considerazione delle tempistiche previste dalla legge per tali modalità di vendita, appare necessario prevedere un allungamento dell'orizzonte temporale di esecuzione e adempimento del Piano da giorni 60 a giorni 180, come già riportato nella precedente integrazione al Piano.

Tutto ciò premesso, il ricorrente CORSINI ANDREA, come in atti rappresentato,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Parma, svolti gli incombeni e le verifiche previste dall'art. 10 e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modifiche, Voglia:

- ⌋ fissare immediatamente con decreto l'udienza ex art. 10 L.3/2012 disponendone a cura del Gestore della Crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, ai creditori;
- ⌋ che con il suddetto decreto, sempre in base al citato art. 10, comma 2, L. 3/2012, il Giudice:
 - é stabilisca idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
 - é ordini la trascrizione del decreto a cura del Gestore della Crisi, presso gli uffici competenti;
 - é disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
 - é la cancellazione dell'ipoteca giudiziale Reg. Part. 631/Reg. Gen. 3737 iscritta da Agenzia Entrate Riscossione sui beni immobili di proprietà del Ricorrente, ai sensi dell'articolo 46 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in quanto inefficace nei confronti degli altri creditori;
 - é che disponga la ricerca di interessati all'acquisto del ramo d'azienda oggetto di alienazione, disponendo l'apertura di un procedimento competitivo.

In subordine, nella denegata ipotesi di mancata fissazione dell'udienza prevista dall'art. 10, comma 1, L.3/2012, il ricorrente

CHIEDE

l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L.3/2012 e che l'Ecc.mo Tribunale di Parma voglia, svolti gli incombeni e le verifiche previste dall'art. 14-quinquies e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modifiche:

- disponga ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal Dott. Lazzaro Rocco Gatti, già Gestore della Crisi;

- disponga che, sino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- disponga, al fine della idonea pubblicità, la pubblicazione della domanda e del decreto sul sito del Tribunale di Parma oltre ad ogni ulteriore necessaria pubblicità;
- disponga, al fine dell'art. 14 quinquies, comma 2 let. f), il limite di quanto occorra ai ricorrenti per il mantenimento del ricorrente in euro 1.500,00 per il ricorrente;
- ordini la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati dei ricorrenti;
- ordini, infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento.

Parma, 6 aprile 2022

(dott. Guido Moretti)

TRIBUNALE DI PARMA

Sezione Fallimentare

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

proposto da

CORSINI ANDREA (R.G. 1/2022 – TRIBUNALE DI PARMA)

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

Ill.mo Tribunale di Parma,

il sottoscritto Dott. Lazzaro Rocco Gatti, nato a Parma il 28/10/1984, professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Parma, al numero 879/A, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 162694, con studio professionale in Parma, Strada Petrarca n.9, e-mail pec: lazzarorocco.gatti@pec.it è stato incaricato, a seguito di nomina da parte dell'Ill.mo Referente, Dott. Vittorio Zanichelli, del 08/10/2020, n. 69/2020, di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento del Sig. Corsini Andrea, c.f.: CRSNDR76H19G337K;

premesso

- che in data 17 marzo 2022 il ricorrente CORSINI ANDREA, per tramite del proprio advisor Dott. Guido Moretti, depositava un accordo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L.3/2012, unitamente alla relazione particolareggiata del sottoscritto Gestore della Crisi che attestava, in conclusione, la ragionevole fattibilità dell'accordo di composizione della crisi;
- che con provvedimento del 30 marzo 2022 notificato in pari data, veniva assegnato termine e richiesta integrazione alla proposta, dall'Ill.mo Giudice Delegato alla Procedura;
- che a seguito di integrazione al Piano ed alla relazione del sottoscritto Gestore della Crisi depositata in data 01/04/2022, veniva richiesta ulteriore integrazione come di seguito riportata:

“... rilevato in particolare che, nonostante il provvedimento di data 30/03/2022 espressamente prevedesse che “rientrando l'istituto dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento nel genus delle procedure concorsuali, l'alienazione dei beni attraverso modalità competitive ex art. 107 L.F. costituisce uno snodo centrale, necessario, obbligato e sottratto al sindacato sia del Giudice delegato, sia dei creditori”, il ricorrente riteneva di richiamare ed applicare l'art. 163 bis L.F., contenente tuttavia una disciplina specifica ed eccezionale per la fase ante omologa del concordato in bianco, che peraltro prevede l'emissione di un provvedimento del Tribunale in composizione collegiale, non suscettibile di applicazione analogica;

considerato altresì che il richiamo degli istituti di cui agli artt. 182-bis e 67 L.F. appare inconferente in quanto in merito al primo si discute della natura concorsuale, mentre quanto al secondo la stessa può ritenersi pacificamente esclusa;

ritenuto pertanto necessario assegnare un ulteriore termine affinché i ricorrenti modifichino la proposta prevedendo modalità competitive di alienazione compatibili con l'istituto in esame e con la previsione di cui all'art. 107 comma primo L.F.;

P.Q.M.

I. ASSEGNA al ricorrente termine di ulteriori quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per integrare la proposta, specificando modalità competitive di alienazione dei beni oggetto della procedura compatibili con l'istituto di cui all'art. 10 L. 3/2012 e con l'art. 107 comma primo l.f..

II. ASSEGNA, all'OCC termine a scalare di ulteriori quindici giorni per integrare e/o modificare la propria relazione all'esito delle modifiche e/o integrazioni apportate al piano dai ricorrenti. ...”

tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto Gestore della Crisi, Dott. Lazzaro Rocco Gatti

- vista l'integrazione al Piano trasmessa dall'*advisor* del Ricorrente,
- vista che la stessa prevede espressamente, per quanto riguarda i beni oggetto di alienazione, procedure competitive di vendita che assicurino la massima partecipazione degli interessati così come previsto dall'art. 107, primo comma, L.F.;

CONFERMA

quanto riportato nella propria relazione di accompagnamento all'accordo di composizione della crisi datata 17/03/2022 e successive integrazioni, per quanto non espressamente modificato dalla presente integrazione,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 6, ed art. 9 comma 2 L. 3/2012 e successive modifiche:

1. la veridicità dei dati contenuti nella Proposta e nei documenti allegati, dando atto che quanto esposto riproduce in termini sostanziali la situazione patrimoniale e reddituale del sig. Andrea Corsini;
2. la fattibilità del Piano proposto ai creditori, nei termini esposti dando atto, che lo stesso appare attendibile, sostenibile e coerente anche con riferimento alle modalità ed ai tempi di esecuzione.

Parma, 06 aprile 2022

Il Gestore della Crisi
Dott. Lazzaro Rocco Gatti
